


REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA



Regione Umbria

SERIE GENERALE

PERUGIA - 8 marzo 2023

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

PARTE PRIMA

Sezione I

LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2023, n. 1.

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2023, n. 2.

Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGI REGIONALI 6 marzo 2023, n. 1.

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica) Pag. 3

LEGGI REGIONALI 6 marzo 2023, n. 2.

Disposizioni in materia di amministrazione condivisa Pag. 33

PARTE PRIMA

Sezione I**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2023, n. 1.

Disciplina dell'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche in Umbria e determinazione del canone in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica).

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La presente legge disciplina, in attuazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica):

a) le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali e dei principi fondamentali dell'ordinamento statale, nonché dei principi fondamentali di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, trasparenza e non discriminazione;

b) le modalità, le condizioni, la quantificazione dei canoni aggiuntivi e gli eventuali altri oneri conseguenti, a carico del concessionario uscente, per la prosecuzione dell'esercizio delle derivazioni, delle opere e degli impianti oltre la scadenza della concessione di cui all'articolo 12, comma 1-sexies, del d.lgs. 79/1999;

c) la determinazione del canone di cui all'articolo 12, comma 1-quinquies del d.lgs. 79/1999.

2. La presente legge concorre al conseguimento, in un'ottica di sviluppo sostenibile, degli obiettivi relativi alla tutela, al miglioramento e al risanamento ambientale dei bacini idrografici di pertinenza delle concessioni, all'equilibrio delle funzioni ecosistemiche, nonché all'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, in coerenza, tra l'altro, con gli obiettivi di riduzione della produzione di energia da combustibili fossili.

**Art. 2
(Ambito di applicazione)**

1. Ai fini della presente legge sono considerate grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico le concessioni ad uso energetico che hanno una potenza nominale media di concessione superiore a 3.000 kilowatt.

**Art. 3
(Regime delle opere e dei beni)**

1. Ai sensi dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999, alla scadenza della concessione e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere ricadenti sul territorio regionale, definite all'articolo 25, comma primo, del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), passano, senza compenso, in proprietà della Regione, in stato di regolare funzionamento, per essere destinate al medesimo utilizzo, ivi inclusi i beni che risultano inscindibilmente connessi e necessari, in via diretta ed esclusiva, a garantire il regolare funzionamento, in termini di mantenimento in esercizio, sicurezza e controllo, anche da remoto, di tutti i beni di cui al presente comma.

2. Qualora il concessionario uscente abbia eseguito, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, investimenti sulle opere di cui al comma 1, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dall'autorità concedente, gli stessi sono indennizzati dal concessionario subentrante, per un importo pari al valore dell'investimento non ammortizzato, fermo restando quanto previsto all'articolo 26 del r.d. 1775/1933. Il concessionario al quale sia stata consentita la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto di grande derivazione oltre la scadenza della concessione, è comunque tenuto, fino al termine di cui all'articolo 4, comma 11, all'esecuzione degli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, necessari a garantire la sicurezza degli impianti e il regolare funzionamento delle opere di cui al comma 1; per quelli eccedenti l'ordinaria manutenzione, autorizzati o richiesti dall'amministrazione concedente, è riconosciuto un indennizzo, limitatamente alla parte di intervento non ammortizzato, in termini di valore contabile residuo, entro la scadenza di cui all'articolo 4, comma 11.

3. Qualora fosse necessario per l'assegnazione della concessione acquisire beni diversi da quelli di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 25, comma secondo e seguenti, del r.d. 1775/1933, con corresponsione all'avente diritto di un prezzo determinato secondo le modalità e i criteri indicati all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999. Per la valutazione del relativo prezzo spettante, la Giunta regionale può avvalersi dell'apporto di soggetti terzi, di società da essa partecipate direttamente o indirettamente, o di propri enti strumentali. In mancanza di accordo sul prezzo da determinare in applicazione dei criteri di cui al primo periodo, la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito da tre membri, di cui uno nominato dalla Giunta regionale, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale delle acque territorialmente competente. Il collegio arbitrale si esprime entro novanta giorni dalla nomina.

4. Nei limiti delle disponibilità di bilancio i beni di cui al comma 3 possono essere acquisiti dalla Regione e messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alle procedure di assegnazione delle relative concessioni.

5. L'utilizzo delle opere di cui al comma 1 è rimesso nella disponibilità degli assegnatari delle concessioni individuati a seguito delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 4

(Rapporto di fine concessione)

1. Il concessionario di una grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, tre anni prima della scadenza della concessione, è tenuto a presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, un rapporto di fine concessione relativo alle opere, ai beni e ai rapporti giuridici afferenti all'esercizio della concessione.

2. Per le concessioni per le quali sia intervenuta la decadenza, la revoca o la rinuncia, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1 è presentato dal concessionario uscente entro centottanta giorni dalla comunicazione del provvedimento.

3. Il rapporto di fine concessione contiene:

a) l'inventario delle opere definite all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933 e soggette al passaggio in proprietà della Regione ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999 e dell'articolo 3, comma 1, della presente legge;

b) l'inventario dei beni di cui all'articolo 25, comma secondo, del r.d. 1775/1933 e di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;

c) una relazione analitica, sottoscritta da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie, descrittiva della funzionalità, dello stato di fatto e delle caratteristiche tecniche, costruttive e funzionali, nonché dello stato di efficienza e funzionamento delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b); la relazione contiene, altresì, informazioni in merito allo stato di interrimento degli invasi e delle opere a servizio della derivazione, corredate da idonei rilievi, nonché l'eventuale programma per il mantenimento o il recupero del volume utile dell'invaso e la conservazione della funzionalità degli organi di manovra e scarico fino alla scadenza della concessione;

d) lo stato di consistenza attuale delle opere e dei beni di cui alle lettere a) e b), sottoscritto da uno o più tecnici abilitati in base alle competenze necessarie. Lo stato di consistenza è costituito da disegni, tavole, relazioni tecniche illustrative, schemi impiantistici ed elaborati tecnici, riferimenti e descrizione di archivi tecnici e amministrativi presso il concessionario. Lo stato di consistenza è corredato dell'elenco dei dati identificativi catastali delle opere, dei beni, degli impianti e dei relativi manuali di uso e manutenzione, nonché dai documenti progettuali delle opere e dei beni esistenti che, qualora non disponibili sono sostituiti da idonea documentazione sottoscritta da uno o più tecnici abilitati a seconda delle competenze necessarie, attestante le caratteristiche strutturali e progettuali di tali opere e beni;

e) l'elenco degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti negli ultimi venti anni; l'elenco contiene una distinta rendicontazione analitica dei costi sostenuti per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 26 del r.d. 1775/1933 e indica i provvedimenti di autorizzazione dei lavori di manutenzione straordinaria e gli eventuali titoli abilitativi rilasciati dall'autorità competente;

f) l'elenco delle eventuali obbligazioni giuridiche a favore di terzi, nonché i pesi e i gravami che interessano le opere e i beni di cui alle lettere a) e b);

g) i dati disponibili della produzione oraria elettrica immessa in rete negli ultimi quindici anni e i dati orari dei consumi di energia utilizzata per il pompaggio a monte relativi agli impianti con accumulo dotati di stazioni di pompaggio;

h) i servizi obbligatori determinati dal gestore della rete elettrica nazionale nonché le eventuali prescrizioni sulla gestione della risorsa idrica e sulla produzione di energia;

i) il progetto di gestione dell'invaso, ove prescritto, ai sensi dell'articolo 114 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

j) gli elementi desumibili dagli atti contabili del concessionario uscente che consentano, per le finalità di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999, di determinare il prezzo dei beni di cui alla lettera b); nel caso in cui tali elementi non siano reperibili dagli atti contabili, il concessionario uscente è tenuto a presentare una perizia asseverata recante la ricostruzione del valore residuo dei beni;

k) l'organico del personale direttamente in carico al concessionario, adibito alla gestione degli impianti relativi alla concessione di grande derivazione.

4. Il rapporto di fine concessione è redatto su supporto informatico al fine di facilitare la reperibilità dei dati e il contraddittorio di cui al comma 8.

5. Qualora il rapporto di fine concessione necessiti di integrazioni o di rettifiche dei dati inseriti, la struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche assegna al concessionario un termine perentorio per provvedere.

6. La Regione, in caso di mancata trasmissione del rapporto di fine concessione nonché di inadempimento degli obblighi di integrazione di cui al comma 5, ferme restando la tutela risarcitoria e la segnalazione alle autorità competenti, può reperire direttamente i dati e le informazioni mancanti, anche mediante l'effettuazione di sopralluoghi e delle relative attività tecniche ed accertative. Sono posti a carico del concessionario uscente i relativi costi.

7. Costituisce inadempimento valutabile ai fini della verifica dei requisiti di partecipazione alla procedura di assegnazione la mancata presentazione del rapporto di fine concessione o delle integrazioni richieste.

8. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche effettua la verifica del contenuto del rapporto di fine concessione, anche in contraddittorio con il concessionario uscente, al fine di procedere all'inventario delle opere e dei beni e di predisporre gli atti necessari all'acquisizione in proprietà da parte della Regione delle opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933.

9. È fatto obbligo ai concessionari uscenti di consentire l'accesso alle opere e ai fabbricati, oggetto della concessione, nonché di rendere disponibili le informazioni al personale della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche o al personale dalla stessa indicato nei modi e nei termini comunicati.

10. Le opere di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933, ancorché passate in proprietà della Regione, restano nel possesso e in custodia del concessionario uscente fino al subentro del nuovo titolare della concessione, al fine di garantire il regolare stato di funzionamento, nonché la continuità della produzione elettrica, la normale conduzione e l'esercizio delle stesse.

11. Fermo restando quanto previsto all'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999 e dalla presente legge, i beni diversi da quelli di cui all'articolo 25, comma primo, del r.d. 1775/1933, costituenti il compendio della concessione scaduta e ricompresi nel progetto aggiudicatario della nuova concessione, passano nel possesso o, comunque, nella disponibilità del nuovo concessionario a seguito della conclusione delle procedure di assegnazione.

12. La Regione, al momento dell'aggiudicazione della concessione, definisce con proprio atto il termine, non superiore a centottanta giorni, entro il quale l'aggiudicatario entra in possesso o nella disponibilità dei beni di cui all'articolo 25, commi primo e secondo, del r.d. 1775/1933.

13. Sono resi pubblici e disponibili nell'ambito della procedura di assegnazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, il rapporto di fine concessione di cui al comma 1, nonché la documentazione tecnica afferente alla ricognizione dei beni e delle opere, fatta salva la facoltà del concessionario, ai sensi dell'articolo 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30 (Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273), di presentare alla struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, una richiesta motivata di non rendere pubblica una parte di tali documenti, per ragioni di segreto industriale. La Regione accoglie o respinge motivatamente la richiesta, soppesando l'interesse alla riservatezza con l'interesse pubblico all'accesso alle informazioni.

Art. 5 (Competenza)

1. Sono di competenza della Regione, nel caso di grandi derivazioni che prelevano acqua da corpi idrici che fungono da confine con altra regione o che interessano anche il territorio di altre regioni ai sensi dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera p), del d.lgs. 79/1999, le funzioni amministrative finalizzate all'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche, qualora sul relativo territorio insista la maggior portata di derivazione d'acqua da assegnare in concessione.

2. La Giunta regionale, relativamente alle derivazioni di cui al comma 1, stipula intese da ratificare con legge regionale, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, lettera g), della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), con la Regione confinante per definire i rapporti necessari a procedere all'assegnazione della concessione per l'utilizzo delle acque e delle opere acquisite nelle rispettive proprietà.

Art. 6

(Durata delle concessioni)

1. La concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico è rilasciata per una durata compresa tra venti e quaranta anni, che può essere aumentata al massimo di dieci anni in relazione all'entità degli investimenti ritenuti necessari, alla potenza nominale media annua della concessione, nonché agli interventi di miglioramento e risanamento ambientale. La durata della concessione è disciplinata con il provvedimento della Giunta regionale di cui all'articolo 12, comma 3.

Art. 7

(Valutazioni preliminari)

1. La Giunta regionale, prima dell'avvio delle procedure per l'assegnazione di una concessione ai sensi della presente legge verifica l'eventuale sussistenza di un preminente interesse pubblico a un diverso utilizzo delle acque, incompatibile in tutto o in parte con il mantenimento dell'uso finalizzato alla produzione di energia idroelettrica, anche ai fini delle successive valutazioni ambientali. A tal fine è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria e sul portale regionale, in apposita sezione, specifico avviso contenente l'elenco e le principali caratteristiche delle concessioni di grande derivazione idroelettrica scadute o in scadenza entro i successivi cinque anni.

2. La Giunta regionale, in relazione a quanto previsto al comma 1, tiene conto delle previsioni contenute nella pianificazione e programmazione territoriale, ambientale, paesaggistica ed energetica, statale e regionale, nonché provinciale e, in particolare, nei Piani di gestione dei distretti idrografici dell'Appennino centrale e dell'Appennino settentrionale, nel Piano regionale di tutela delle acque, negli strumenti della pianificazione e programmazione inerente le politiche per lo sviluppo rurale, nel Piano energetico regionale, nella Strategia energetico ambientale (SEAR) con specifico riferimento agli obiettivi di copertura dei consumi finali lordi di energia da fonti energetiche rinnovabili, nonché nelle misure di conservazione e nei piani di gestione dei siti Natura 2000.

3. Con regolamento regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di valutazione dell'interesse pubblico in relazione ai diversi usi delle acque in coerenza con le previsioni di cui al comma 1, nonché le modalità di coinvolgimento, preliminarmente all'indizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di cui alla presente legge, dei comuni territorialmente interessati nonché degli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati ai fini della valutazione dell'interesse pubblico di cui al presente comma.

Art. 8

(Modalità di assegnazione delle concessioni)

1. I principi di tutela della concorrenza, economicità, semplificazione e accelerazione dell'azione amministrativa, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, libertà di stabilimento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica sono rispettati ai fini dell'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico.

2. Previa verifica dei requisiti di capacità organizzativa e tecnica, nonché patrimoniale e finanziaria, di cui al successivo articolo 13, le concessioni possono essere assegnate secondo le seguenti modalità:

a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;

b) a società a capitale misto pubblico privato, nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica), mediante l'espletamento di un'unica gara con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto la scelta del socio privato e l'affidamento della concessione;

c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), che prevedono la scelta dell'operatore economico con procedure ad evidenza pubblica.

3. In base alle specificità territoriali, tecniche ed economiche della singola concessione idroelettrica o a seguito dell'accorpamento di più concessioni preesistenti, con deliberazione della Giunta regionale, è stabilita la modalità, tra quelle di cui al comma 2, di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni ad uso idroelettrico in relazione alle specifiche caratteristiche delle concessioni da mettere a gara, al fine di consentire il più efficace perseguimento degli obiettivi ambientali, energetici, socioeconomici e finanziari.

Art. 9

(Società a capitale misto pubblico privato)

1. La Giunta regionale può essere autorizzata con specifica legge regionale a costituire società a capitale misto pubblico privato a cui affidare la gestione di grandi derivazioni di acqua a scopo idroelettrico per l'assegnazione della concessione secondo la modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), fermi restando i requisiti, gli oneri e gli obblighi stabiliti dal bando di assegnazione.

2. L'assegnazione della concessione di grande derivazione idroelettrica alla società di cui al presente articolo avviene a seguito della selezione di un socio privato, svolta con procedura ad evidenza pubblica avente ad oggetto, al contempo, la sottoscrizione o l'acquisto della partecipazione societaria da parte del socio privato e l'affidamento della concessione oggetto esclusivo della società mista.

Art. 10

(Termini per l'avvio delle procedure di assegnazione)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1-quater, del d.lgs. 79/1999, le procedure per l'assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche già scadute ed in esercizio sono avviate entro i termini di legge.

2. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche aventi scadenza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge le relative procedure di assegnazione sono avviate almeno due anni prima della scadenza.

TITOLO II
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE E DISCIPLINA
DELLE CONCESSIONI

Art. 11

(Procedure di assegnazione)

1. Nel rispetto di quanto previsto ai sensi della presente legge e del principio di non aggravamento del procedimento, sono definiti, con regolamento regionale, tempi, non superiori a cinquecentoquaranta giorni, e modalità per lo svolgimento da parte della Regione delle procedure di assegnazione di cui all'articolo 10, ivi compresa la disciplina del procedimento unico per la valutazione dei progetti presentati, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera m), del d.lgs. 79/1999, nonché le modalità di assegnazione delle concessioni nei casi di cui all'articolo 8, comma 2, lettere b) e c).

2. Fatto salvo quanto previsto per la modalità di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), le procedure di assegnazione di cui al comma 1, si articolano secondo le seguenti fasi:

a) indizione della procedura di assegnazione, pubblicazione del bando e, ove previsto, invio delle lettere di invito per la partecipazione;

b) presentazione delle istanze di assegnazione corredate dalla documentazione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria prescritta;

c) valutazione preliminare sulla ammissibilità delle istanze e dei requisiti di ammissione dei soggetti proponenti, sulla base di quanto disciplinato dalla presente legge, dal regolamento di cui al comma 1, dai contenuti del bando di assegnazione e, ove previsto, dalla lettera di invito;

d) valutazione per la selezione dei progetti presentati dai proponenti in esito alla pubblicazione del bando o alle lettere di invito, nell'ambito della quale hanno luogo;

1) la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale o la valutazione di impatto ambientale, la valutazione di incidenza, l'autorizzazione paesaggistica, nonché l'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta, autorizzazioni, concessioni o altri atti di assenso, comunque denominati, previsti dalla normativa statale e regionale; tale fase si svolge nell'ambito di una conferenza di servizi indetta e condotta ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);

2) nell'ambito della fase procedimentale di cui al precedente numero 1) partecipano, ove necessario, alla valutazione dei progetti presentati, i Ministeri e gli Enti indicati alla lettera m) del comma 1-ter dell'articolo 12 del d.lgs. 79/1999;

3) ogni parere, intesa, concerto, nulla osta, autorizzazione, concessione, verifica o valutazione ambientale o altro atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa statale e regionale sui progetti presentati sono resi dall'autorità nazionale, regionale o locale nell'ambito della fase procedimentale di cui alla presente lettera;

e) adeguamento dei progetti alle eventuali prescrizioni emerse in esito alla fase di cui alla precedente lettera d) e relativa verifica;

f) presentazione dell'offerta economica riferita ai progetti adeguati ai sensi della precedente lettera e);

g) valutazione delle istanze e dei progetti presentati ai sensi delle lettere e) ed f) secondo i criteri stabiliti dal bando di gara in base all'articolo 15 effettuata da una commissione alla quale partecipa anche un rappresentante indicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) aggiudicazione e assegnazione della concessione, secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

i) sottoscrizione del disciplinare-contratto di assegnazione della concessione.

3. L'atto di assegnazione, corredato dal relativo disciplinare-contratto, tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati, dell'autorizzazione paesaggistica e di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale reso nell'ambito della fase procedurale di cui al comma 2, lettera d). Alla conclusione della procedura di assegnazione, l'assegnatario-concessionario ha titolo a esercitare la derivazione, le opere e i beni di cui all'assegnazione, a realizzare gli interventi sulle opere e sui beni, nonché le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato. La concessione costituisce titolo, ove occorra, ai fini della variante allo strumento urbanistico; le opere da realizzare sono considerate di pubblica utilità, ai fini dell'eventuale applicazione delle procedure espropriative da attuare da parte del concessionario.

4. La proposta progettuale a corredo dell'istanza presentata ai sensi del comma 2, lettera c), deve essere conforme al livello di progettazione corrispondente al progetto definitivo, di cui agli articoli 23 e seguenti del d.lgs. 50/2016.

5. Gli interventi, le opere e le modifiche allo stato dei luoghi previsti nel progetto approvato passano, senza compenso, al termine della concessione, come nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, in proprietà della Regione secondo le modalità dell'articolo 12, comma 1, del d.lgs. 79/1999.

Art. 12

(Indizione della procedura)

1. La procedura di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, al fine di consentire la massima partecipazione degli operatori, è indetta mediante la pubblicazione di un bando di assegnazione il cui contenuto è precisato all'articolo 14.

2. L'assegnazione delle concessioni di grande derivazione a scopo idroelettrico può riguardare:

a) una singola concessione preesistente;

b) un accorpamento di più concessioni preesistenti, insistenti nello stesso bacino idrografico, quando la gestione unitaria risulti opportuna sotto il profilo economico-produttivo o tecnico-gestionale o in relazione ad altri interessi pubblici.

3. La Giunta regionale, ai fini dell'indizione della procedura di cui al comma 1, definisce con propria deliberazione la scelta in riferimento alle opzioni previste alle lettere a) e b) del comma 2, la durata della concessione e, fermi restando requisiti, contenuti e criteri di cui agli articoli 13, 14 e 15, ulteriori elementi essenziali della procedura di assegnazione, nonché l'individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) di assegnazione della concessione, al quale compete l'adozione del bando.

Art. 13

(Requisiti di ammissione)

1. Possono partecipare alla procedura per l'assegnazione delle grandi derivazioni idroelettriche gli operatori economici per i quali non sussiste alcuna delle cause di esclusione previste all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

2. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità tecnica e organizzativa, deve attestare di aver gestito, per un periodo di almeno cinque anni continuativi, uno o più impianti idroelettrici aventi ciascuno una potenza nominale media pari ad almeno 3 MW. Il bando di cui all'articolo 14 prevede incrementi del requisito, in ragione della complessità e dimensione degli impianti da gestire per ogni concessione in assegnazione, anche attraverso la definizione di soglie differenziate crescenti di potenza nominale media per tipologie omogenee di impianti.

3. Il partecipante, ai fini della dimostrazione di adeguata capacità patrimoniale e finanziaria, deve produrre le referenze di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino la capacità del partecipante di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto, degli interventi e degli investimenti indicati nel bando, ivi comprese le somme da corrispondere per l'eventuale indennizzo richiesto dal concessionario uscente, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, nonché per i beni di cui all'articolo 3, comma 3, dei quali il progetto proposto preveda l'utilizzo. Inoltre, devono accompagnare l'istanza idonee garanzie per l'importo e con le caratteristiche definite dal bando, fatto salvo l'importo minimo della cauzione stabilito all'articolo 25.

4. La Giunta regionale specifica i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria e le relative soglie, sulla base delle diverse tipologie degli impianti, nonché dell'entità e delle caratteristiche dimensionali degli impianti medesimi e dei beni messi a disposizione, a parità di condizioni, dei soggetti che partecipano alla procedura di assegnazione della o delle concessioni oggetto del bando. Tali requisiti sono proporzionati all'oggetto e alle caratteristiche della concessione, in relazione al livello di complessità degli interventi necessari in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico, di incremento della potenza di generazione e della producibilità, volti ad assicurare il migliore utilizzo degli impianti produttivi, degli sbarramenti, degli invasi e, in generale, delle opere al servizio della derivazione, in condizioni di sicurezza.

5. Anche nel caso di operatori economici raggruppati o consorziati il bando definisce i requisiti, come previsti dai precedenti commi e questi, in caso di aggiudicazione della concessione, costituiscono una società avente come oggetto esclusivo la gestione della concessione. La società così costituita diventa assegnataria della concessione senza necessità di approvazione o autorizzazione. La quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun operatore rientrante nel raggruppamento o nel consorzio è indicata nell'istanza di assegnazione nell'ambito della procedura di cui all'articolo 11.

6. Non è consentito partecipare alla gara per l'attribuzione di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico avvalendosi delle capacità di altri soggetti.

7. È vietato partecipare alla gara anche in forma individuale in caso di partecipazione in un raggruppamento temporaneo di imprese, ovvero partecipare alla medesima gara in più di un raggruppamento temporaneo di imprese.

Art. 14 (Contenuti del bando)

1. Tenendo conto di quanto stabilito dalla deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, il bando:

- a) individua la concessione o l'accorpamento di più concessioni preesistenti oggetto della procedura di assegnazione;
- b) individua la tipologia di assegnazione prescelta per la concessione oggetto del bando, secondo quanto previsto all'articolo 8, comma 3;
- c) descrive lo stato di consistenza delle opere e dei beni esistenti e le relative caratteristiche principali;
- d) descrive le attività e i servizi da svolgere in quanto funzionali all'esercizio, alla manutenzione e alla custodia del compendio delle opere e dei beni;
- e) individua eventuali interventi per lo sviluppo del compendio delle opere e dei beni che il concessionario dovrà eseguire nel corso della concessione;
- f) stabilisce gli obblighi e le limitazioni gestionali ai sensi dell'articolo 16;
- g) specifica i miglioramenti minimi in termini energetici ai sensi di quanto disposto all'articolo 17;
- h) specifica i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza ai sensi di quanto disposto dall'articolo 18;
- i) specifica le misure di compensazione ambientale e territoriale ai sensi dell'articolo 19;
- j) individua le misure minime di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
- k) specifica, ai sensi dell'articolo 13, i requisiti di capacità tecnica, organizzativa, patrimoniale e finanziaria degli operatori economici, con particolare riferimento alla soglia, espressa in MW, della potenza nominale media annua, nonché gli ulteriori criteri di ammissione dei partecipanti;
- l) determina le voci rilevanti e i relativi valori a base di gara dell'offerta economica e dispone in ordine all'incremento del canone di cui all'articolo 23;
- m) stabilisce le garanzie provvisorie e definitive che devono essere presentate a corredo dell'offerta;
- n) stabilisce l'eventuale indennizzo posto a carico del concessionario subentrante di cui all'articolo 12, commi 1 e 1-ter, lettera d), del d.lgs. 79/1999 e all'articolo 13, comma 3, della presente legge;
- o) stabilisce il prezzo base dei beni di cui all'articolo 3, comma 3, da corrispondere in favore degli aventi diritto in ragione del loro utilizzo, in applicazione dell'articolo 12, comma 1-ter, lettera n), del d.lgs. 79/1999;
- p) specifica e individua i criteri di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, differenziando classi di punteggio e loro valore ponderale;
- q) specifica la clausola sociale volta a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato ai sensi dell'articolo 20;
- r) definisce le modalità e i termini per la presentazione dell'istanza di ammissione alla gara e la documentazione tecnica progettuale da produrre unitamente all'istanza, ovvero, ove previsto, alla lettera di invito, nonché le modalità e i termini per la presentazione dell'offerta economica;
- s) specifica le modalità di svolgimento della procedura di assegnazione, in applicazione delle disposizioni della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 11, comma 1;
- t) può stabilire ulteriori condizioni di decadenza della concessione ai sensi dell'articolo 26, comma 1.

Art. 15 (Criteri di valutazione per l'assegnazione)

1. L'amministrazione competente, ai fini dell'assegnazione della concessione, si attiene ai seguenti criteri di valutazione:

- a) l'entità dell'offerta economica relativa all'incremento del canone di cui all'articolo 23, posto a base di gara;
- b) gli interventi e gli investimenti per l'efficientamento della capacità produttiva degli impianti, ulteriori rispetto ai requisiti minimi posti a bando di gara ai sensi dell'articolo 17, tramite l'eventuale aumento dell'energia prodotta o della potenza degli impianti, o tramite l'aumento del grado tecnologico e di automazione dell'impianto idroelettrico o di sue parti;
- c) le misure e gli interventi di miglioramento e risanamento ambientale e paesaggistico del bacino idrografico di pertinenza, e quelli di compensazione territoriale, ulteriori rispetto alle condizioni minime fissate nel bando di gara ai sensi degli articoli 18 e 19;
- d) l'attività di gestione dell'invaso, con particolare riferimento ai seguenti elementi:
- 1) interventi, anche tecnologicamente innovativi, finalizzati alla conservazione e al recupero del volume utile dell'invaso, nonché a garantire in ogni tempo la pervietà degli organi di scarico e presa per la sicurezza dello sbarramento e dei territori posti a valle;
 - 2) individuazione e sviluppo delle modalità operative idonee a minimizzare gli impatti sull'ecosistema e sull'assetto morfologico e fisico del corso d'acqua;
 - 3) possibilità di ricostruire il trasporto solido a valle degli sbarramenti, anche attraverso l'approfondimento delle dinamiche naturali dei corsi d'acqua e dei bacini interessati dalle derivazioni;
- e) il possesso di certificazioni e attestazioni in materia ambientale e in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché le modalità di tutela della salute e della sicurezza degli stessi lavoratori, con particolare riferimento alla gestione di impianti idroelettrici;
- f) la disponibilità, fermi restando gli obblighi previsti dalle clausole sociali di cui all'articolo 20, di risorse umane, organizzative e tecnologiche idonee destinate alla gestione delle opere e degli impianti funzionali all'esercizio della derivazione d'acqua ad uso idroelettrico, al fine di garantire una continuità gestionale, un ottimale utilizzo dell'acqua e degli impianti e un puntuale adempimento di tutti gli obblighi e degli oneri posti in capo al concessionario;
- g) l'esperienza del personale responsabile della sicurezza e dell'esercizio delle dighe ai sensi dell'articolo 4, comma 7, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507 (Misure urgenti in materia di dighe) convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584;
- h) l'esperienza di gestione diretta degli impianti idroelettrici con riguardo al campo delle manutenzioni e della gestione operativa delle opere civili, delle apparecchiature elettromeccaniche e idrauliche proprie di tali impianti, nonché l'esperienza dei soggetti in possesso dei requisiti tecnico professionali inerenti all'abilitazione ad operare in specifici ambienti di lavoro nonché alla progettazione, all'installazione e alla verifica degli impianti elettrici, meccanici e di comunicazione elettronica;
- i) l'esperienza nell'ambito di sicurezza, prevenzione e protezione di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), e nei ruoli ivi previsti, con specifico riguardo al coordinamento delle attività svolte presso un impianto idroelettrico;
- j) l'esperienza nella gestione dei sistemi di misura, di sicurezza, di teleconduzione e di controllo, con riferimento alle tecnologie disponibili in relazione agli impianti idroelettrici oggetto della concessione nonché a quelli più avanzati necessari alla loro rinnovazione;
- k) l'esperienza e la competenza necessarie alla custodia in sicurezza e al presidio continuo ed efficace degli impianti idroelettrici in relazione al contesto territoriale in cui sono ubicati;
- l) le modalità organizzative e gli standard assicurati per l'esecuzione delle manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie per assicurare la sicurezza e l'efficienza dell'impianto;
- m) le misure, aggiuntive rispetto a quanto stabilito nel bando di gara, di compensazione di carattere sociale finalizzate allo sviluppo formativo e occupazionale nei territori interessati, con particolare attenzione per i giovani;
- n) gli investimenti complessivi che il concorrente si impegna a sostenere per la durata della concessione, con particolare riferimento al primo quinquennio, dando specificazione dell'impegno delle risorse finanziarie da destinare agli interventi.
2. La valutazione dell'offerta economica, relativa all'incremento offerto sul canone di concessione, si riferisce sia alla componente fissa sia alla componente variabile dello stesso canone determinate ai sensi dell'articolo 23.
3. Con la deliberazione di cui all'articolo 12, comma 3, sono specificati gli elementi di valutazione di volta in volta applicabili e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi. Per ciascun elemento di valutazione possono essere previsti, ove necessario, sub-parametri o sub-punteggi.
4. Se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto della concessione, la Regione può decidere di non procedere all'assegnazione.

Art. 16

(Obblighi e limitazioni gestionali)

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 3, la Giunta regionale prevede per ciascuna concessione oggetto del bando spe-

cifici obblighi e limitazioni gestionali, ai quali possono essere soggetti i progetti di utilizzo delle opere e delle acque, con riguardo:

a) agli obblighi e ai vincoli inerenti alla sicurezza delle persone e del territorio, anche con riferimento alle esigenze di laminazione delle piene, nonché alla sicurezza degli sbarramenti a servizio della derivazione d'acqua;

b) alla previsione dell'utilizzo delle acque invase per usi diversi, per sostenere le portate dei corsi d'acqua e i livelli dei laghi ai fini ambientali ed agricoli, ovvero per ridurre gli effetti delle variazioni di portata, o per fronteggiare situazioni di crisi idrica fermo restando quanto previsto all'articolo 167, comma 1, del d.lgs. 152/2006;

c) agli obblighi riguardanti la cessione di acque, in presenza di situazioni straordinarie, quali la prevenzione di calamità e degli incendi ovvero necessità di protezione civile;

d) al recupero o al mantenimento della capacità utile di invaso, anche attraverso una adeguata gestione dei sedimenti.

Art. 17

(Miglioramenti energetici)

1. Il bando di gara, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera g), in relazione a quanto previsto dalla pianificazione vigente, indica gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di manutenzione straordinaria e modifica degli impianti, ai fini del miglioramento sotto il profilo energetico dell'esercizio degli stessi, con riferimento ai seguenti aspetti:

a) incremento della producibilità o della potenza di generazione, attraverso interventi di efficientamento o sviluppo del complesso degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica ovvero integrazione con altre fonti energetiche rinnovabili;

b) incremento della potenza nominale, anche mediante interventi di sviluppo ed efficientamento dell'utilizzo della risorsa idrica impiegata nel complesso delle opere a servizio dell'impianto;

c) incremento della capacità di regolazione e modulazione della produzione degli impianti, anche attraverso la realizzazione di sistemi di pompaggio ovvero di bacini di accumulo.

Art. 18

(Miglioramento e risanamento ambientale)

1. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera h), e secondo quanto prescritto e indicato dal Piano regionale di tutela delle acque e dal Piano di gestione del distretto idrografico dell'Appennino centrale, nonché nel rispetto delle previsioni del Piano paesaggistico regionale o, nelle more della sua approvazione, del Piano Territoriale di Coordinamento (PTCP) di cui all'articolo 262 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1 (Testo unico governo del territorio e materie correlate), e della disciplina in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, la Giunta regionale definisce gli obiettivi minimi da conseguire mediante interventi di conservazione, miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, finalizzati alla tutela dei corpi idrici e alla mitigazione degli impatti sull'ambiente, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) il mantenimento della continuità fluviale;

b) le modalità di rilascio delle portate nei corpi idrici a valle delle opere di captazione e derivazione d'acqua, in relazione agli effetti sulle biocenosi fluviali di valle, ferma restando l'applicazione del deflusso ecologico, come stabilito dalla disciplina vigente in materia;

c) la mitigazione delle alterazioni idromorfologiche dei corpi idrici interessati o impattati dal complesso delle opere a servizio degli impianti posti a bando di gara;

d) la tutela dell'ecosistema, della natura, della biodiversità e del paesaggio.

Art. 19

(Interventi di compensazione ambientale e territoriale)

1. Le misure di compensazione ambientale e territoriale, di cui all'articolo 12, comma 1-ter, lettera l), del d.lgs. 79/1999, non possono essere di carattere esclusivamente patrimoniale o economico e devono essere in ogni caso compatibili con l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione.

2. Le misure di cui al comma 1 sono stabilite nel bando di assegnazione della specifica concessione in relazione alle caratteristiche dell'invaso o corso d'acqua dato in concessione, con particolare riferimento:

a) al ripristino ambientale tramite interventi a favore dell'ecosistema del bacino idrografico interessato nonché alla tutela dell'ambiente e dei siti naturali;

b) al riassetto territoriale e viabilistico, nonché al paesaggio;

c) al risparmio e all'efficienza energetica;

d) alla conservazione delle specie e dei tipi di habitat nella regione biogeografica interessata;

- e) alla valorizzazione turistica ed infrastrutturale dei territori interessati dalla derivazione;
- f) all'ottimizzazione delle funzioni di contenimento e regolazione delle piene svolte dagli invasi.

Art. 20
(Clausole sociali)

1. I bandi di gara prevedono, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, specifiche clausole sociali volte a:

a) assorbire, compatibilmente con il fabbisogno richiesto e con la pianificazione e l'organizzazione definita dal concessionario subentrante, il personale adibito alla gestione dell'impianto idroelettrico oggetto dell'affidamento, risultante nell'organico al momento della pubblicazione del bando di gara, e mantenere i diritti acquisiti dai lavoratori sulla base di contratti nazionali, regionali e territoriali, compresi il trattamento economico, le qualifiche e gli inquadramenti in essere e l'anzianità di servizio conseguita a ogni effetto contrattuale o di legge;

b) applicare i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria.

Art. 21
(Cessione di energia)

1. La presente disposizione disciplina, in attuazione dell'articolo 12, commi 1-quinquies e 1-septies, del d.lgs. 79/1999, l'obbligo di fornire annualmente e gratuitamente alla Regione energia elettrica. A decorrere dal 2023 i concessionari di grandi derivazioni d'acqua a uso idroelettrico sono obbligati a fornire gratuitamente e annualmente alla Regione energia elettrica in ragione di 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, da destinare nella misura di almeno il 50 per cento ai servizi pubblici e alle categorie di utenti residenti nei territori interessati dalla derivazione ovvero l'equivalente monetizzato, in tutto o in parte, sulla base del prezzo zonale orario medio effettivamente riconosciuto all'impianto.

2. La Regione, in alternativa alla cessione di energia di cui al comma 1, definisce la sua monetizzazione, anche integrale, a favore delle medesime categorie di utenti e per servizi pubblici previsti dallo stesso comma 1 nella medesima misura di almeno il 50 per cento del totale. La definizione e le eventuali successive modificazioni in ordine alla monetizzazione sono fissate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, entro il 31 ottobre per l'anno successivo, valutate le linee guida e le deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) in materia.

TITOLO III
DISCIPLINA DELLE CONCESSIONI

Art. 22
(Provvedimento di concessione)

1. Entro novanta giorni dall'aggiudicazione della concessione di grande derivazione d'acqua a uso idroelettrico, la struttura regionale competente emette il provvedimento di aggiudicazione di grande derivazione d'acqua.

2. Entro dieci giorni dall'emissione del provvedimento di aggiudicazione di cui al comma 1 la struttura regionale competente lo trasmette all'aggiudicatario e alle amministrazioni coinvolte nel procedimento unico unitamente allo schema del disciplinare.

3. L'aggiudicatario, prima della sottoscrizione del disciplinare-contratto, di cui all'articolo 11, comma 2, lettera i), su richiesta della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche:

- a) corrisponde il canone di cui all'articolo 23 stabilito in sede di aggiudicazione;
- b) presta le garanzie finanziarie di cui all'articolo 25.

4. La struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche trasmette il disciplinare-contratto all'aggiudicatario, il quale deve provvedere alla sottoscrizione entro il termine di sessanta giorni dall'invio.

5. Il provvedimento di concessione viene rilasciato entro trenta giorni dalla data di ricezione da parte della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche del disciplinare-contratto sottoscritto per accettazione dal concessionario.

6. Il provvedimento di concessione di cui al comma 5 è pubblicato a cura della struttura regionale competente in materia di gestione delle risorse idriche, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché sul sito istituzionale della Regione.

Art. 23
(Canone di concessione)

1. In applicazione dell'articolo 12, comma 1-quinquies, del d.lgs. 79/1999, a decorrere dall'anno 2023, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione un canone per l'utilizzo della forza motrice conseguibile con le acque oggetto della grande derivazione idroelettrica che è articolato in una componente fissa e in una componente variabile, determinato ai sensi del presente articolo.

2. In coerenza con l'articolo 12, comma 1-septies, del d.lgs. 79/1999 la componente fissa è quantificata in un importo pari a quarantadue euro per ogni chilowatt di potenza nominale media annua di concessione. Tale componente è aggiornata dalla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, in ragione di variazioni non inferiori al 5 per cento dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria, per le imprese della produzione, trasporto e distribuzione dell'energia elettrica. La variazione è calcolata rispetto al valore del canone riferito all'anno in cui è stato applicato l'ultimo aggiornamento della componente fissa del canone.

3. In aggiunta alla componente fissa di cui al comma 2, la componente variabile è calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, comprensiva dell'energia destinata a unità diverse da servizi ausiliari, al netto dell'eventuale energia fornita gratuitamente o monetizzata alla Regione, e il corrispondente prezzo zonale orario dell'energia elettrica. La percentuale del ricavo, come sopra determinato e costituente la componente variabile, è determinata dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, sentita la competente commissione consiliare, come una percentuale, anche a scaglioni, non inferiore al 2,5 per cento del valore del ricavo espresso in euro, determinato a consuntivo su base annuale solare. Con la medesima deliberazione, la Giunta regionale esplicita, con formula matematica, le modalità di calcolo della componente variabile del canone, al fine di evitare doppie contabilizzazioni derivanti dall'applicazione della componente variabile del canone e dalla cessione gratuita o relativa monetizzazione dell'energia, in conformità alle linee guida dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA).

4. Il soggetto detentore dei dati relativi alle immissioni in rete dell'energia fornisce i dati necessari per la determinazione della componente variabile del canone. Nel caso in cui l'impianto idroelettrico sia direttamente connesso a unità di consumo diverse dai servizi ausiliari, il concessionario deve installare e mantenere in efficienza le apparecchiature di misura necessarie per la rilevazione dell'energia prodotta netta nel rispetto di quanto previsto dal testo integrato delle disposizioni per la regolazione dell'attività di misura elettrica dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA). La Regione può svolgere periodici controlli su tali apparecchiature di misura.

5. A decorrere dal 2023 e fino all'assegnazione della concessione, il concessionario uscente è tenuto a versare alla Regione ogni anno un canone aggiuntivo, rispetto al canone fissato in concessione, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione in misura pari a trenta euro per ogni kW di potenza nominale media di concessione. Il canone aggiuntivo deve essere corrisposto semestralmente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

6. L'offerta economica sul canone di cui al comma 1 è riferita sia all'utilizzo della forza motrice sia all'utilizzo dei beni e delle opere passati in proprietà della Regione; la medesima offerta è riferita all'incremento sia della componente fissa del canone sia della percentuale dei ricavi relativa alla componente variabile del canone.

7. La Giunta regionale può stipulare intese o accordi con TERNA S.p.A. per l'acquisizione dei dati di misura orari dell'energia elettrica immessa in rete dagli impianti.

8. Ove necessario, la Giunta regionale può stipulare intese o accordi con il Gestore dei Servizi Energetici per l'acquisizione di ulteriori dati o elementi utili per l'attuazione della presente legge.

9. La componente fissa del canone di cui al comma 2 è corrisposta in due rate di pari importo, rispettivamente entro il 30 aprile e il 31 ottobre di ogni anno.

10. La componente variabile del canone di cui al comma 3 è corrisposta annualmente a consuntivo entro il 30 giugno in riferimento ai ricavi dell'anno precedente calcolati ai sensi dello stesso comma 3.

11. A decorrere dal 2023 una quota del 5 per cento degli introiti relativi alla componente fissa dei canoni previsti in bilancio è destinata al finanziamento delle spese relative alle attività di predisposizione e di gestione del Piano di tutela delle acque, finalizzato alla tutela, alla rinaturazione e al ripristino ambientale dei corpi idrici regionali, nonché delle spese connesse alle attività di accertamento e riscossione dei canoni medesimi. Le risorse di cui al presente comma sono destinate per il 2 per cento alle attività relative ai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni e per il restante 3 per cento ai territori degli altri comuni.

Art. 24
(Destinazione dei canoni di concessione
per interventi a favore dei comuni territorialmente interessati dagli impianti
di grande derivazione)

1. A decorrere dal 2024, una quota pari al 35 per cento della componente fissa dei canoni di cui all'articolo 23, comma 2, previsti in bilancio, è destinata allo sviluppo e alla valorizzazione dei comuni territorialmente interessati dagli impianti di grande derivazione attraverso interventi nei seguenti ambiti:

- a) decoro urbano;
- b) manutenzione ordinaria viabilità;
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
- d) realizzazione di grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche), nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale con proprio atto in favore dei comuni di cui al comma 1, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma 1, sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3. Ai fini del presente articolo i comuni territorialmente interessati dagli impianti di grandi derivazioni sono individuati in quelli in cui sussiste la presenza di impianti ovvero la presenza di opere idrauliche ad essi funzionalmente collegate che ne costituiscono parte integrante, cui afferiscono le attività di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice.

4. A decorrere dal 2024 sono revocate le precedenti autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18 (Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)).

Art. 25 (Depositi cauzionali)

1. Alla conclusione delle procedure di affidamento della concessione di grande derivazione idroelettrica ai sensi della presente legge l'assegnatario è tenuto a depositare una cauzione, anche mediante fidejussione bancaria o assicurativa, di importo almeno pari a tre annualità della componente fissa del canone di cui all'articolo 23, a garanzia degli obblighi e delle prescrizioni derivanti dall'assegnazione. Tale garanzia, da rivalutarsi ogni cinque anni, in relazione alla variazione dell'indice ISTAT di cui all'articolo 23, comma 2, rimane vincolata per tutta la durata della concessione e deve essere restituita, ove nulla osti, alla scadenza della concessione oppure introitata dall'autorità concedente, in caso di decadenza, revoca o rinuncia.

2. Sono stabilite dal bando l'ammontare della cauzione di cui al comma 1 e delle eventuali ulteriori garanzie, ivi incluse polizze fidejussorie finalizzate alla messa in sicurezza e al ripristino ambientale conseguenti all'eventuale smantellamento di opere, infrastrutture ed impianti da effettuare sulla base della proposta progettuale presentata.

TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 26 (Decadenza della concessione)

1. La concessione assegnata ai sensi della presente legge è soggetta alle cause di decadenza stabilite all'articolo 55 del r.d. 1775/1933; il bando può stabilire ulteriori condizioni di decadenza, in relazione a inadempimenti del concessionario, in particolare per quanto attiene il rispetto degli obblighi gestionali e delle compensazioni ambientali e territoriali stabilite nella concessione.

2. La presenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016 può determinare la cessazione della concessione.

Art. 27 (Disposizioni transitorie finali)

1. Per le concessioni di grandi derivazioni di acque pubbliche a scopo idroelettrico in essere alla data di entrata in vigore del presente articolo, le variazioni anche sostanziali di cui all'articolo 49, comma primo, del r.d. 1775/1933, non danno comunque luogo a modifiche della scadenza originaria.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è approvato dalla Giunta regionale il regolamento di cui agli articoli 7, comma 3 e 11, comma 1.

3. Nelle more dell'adozione della deliberazione di Giunta regionale di cui all'articolo 23, comma 3, si applica la percentuale minima del 2,5 per cento.

4. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 4 entro il termine di centottanta giorni.

5. Per l'anno 2023, fino all'entrata in vigore della presente legge, i titolari di concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico corrispondono alla Regione il canone fisso determinato in conformità alle disposizioni previgenti. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al termine dell'anno 2023 si applicano, sulla base dei giorni effettivi, le disposizioni ivi previste ai commi 2, 3 e 5 dell'articolo 23.

Art. 28
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati in termini di valorizzazione del patrimonio idroelettrico regionale, di tutela e risanamento ambientale e sviluppo territoriale dei comuni interessati dalle grandi derivazioni.

2. A tale fine, entro il 30 settembre di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni documentate e dati di dettaglio riguardanti:

a) l'elenco e la descrizione delle concessioni attive con le relative scadenze, nonché i rapporti di fine concessione di cui all'articolo 4;

b) gli interventi e gli investimenti dichiarati e realizzati;

c) le misure, l'utilizzo e la destinazione delle forniture gratuite di energia elettrica da parte dei concessionari ai sensi dell'articolo 21, con riferimento anche al dettaglio dei servizi pubblici o delle categorie di utenti interessate, ovvero la destinazione dell'equivalente monetizzazione;

d) l'ammontare totale del canone introitato nell'anno di riferimento, ai sensi dell'articolo 23, commi 2, 3 e 5;

e) i dati acquisiti ai sensi dell'articolo 23, comma 7;

f) i progetti e gli interventi realizzati dai comuni territorialmente interessati dalle grandi derivazioni idroelettriche attraverso le risorse a loro destinate, ai sensi dell'articolo 24;

g) gli interventi di tutela e ripristino dei corpi idrici regionali realizzati ai sensi dell'articolo 23, comma 11;

h) l'utilizzo delle risorse stanziato ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)), inerenti agli interventi per il finanziamento dell'attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano per la definizione delle attività di valutazione connesse alla presente legge.

4. Tutti i soggetti pubblici e privati attuatori delle disposizioni contenute nella presente legge sono tenuti a trasmettere alla Regione i dati e le informazioni idonee a rispondere ai quesiti del presente articolo.

CAPO II
NORMA FINANZIARIA

Art. 29
(Norma finanziaria)

1. Le entrate derivanti dai canoni di concessione di cui all'articolo 23 sono iscritti al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" dello stato di previsione delle entrate del bilancio di previsione regionale 2023-2025 e successivi. Con legge di variazione o approvazione del bilancio sono aggiornati gli stanziamenti di competenza delle relative previsioni sulla base dell'andamento effettivo delle suddette entrate.

2. A decorrere dal 2024, per le finalità di quanto disposto all'articolo 24, è autorizzata nel bilancio di previsione la spesa annua stimata in euro 3.697.000,00, da imputare:

a) per euro 600.000,00 alla Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti";

b) per euro 600.000,00 alla Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti";

c) per euro 1.850.000,00 alla Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale";

d) per euro 647.000,00 alla Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti".

3. Per gli anni 2024 e 2025 agli oneri di cui al comma 2 si provvede quanto ad euro 1.600.000,00 mediante riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 3 dell'articolo 24 e quanto ad euro 2.097.000,00 a valore sulle maggiori entrate derivanti dalla componente fissa dei canoni per effetto della presente legge.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 2 è subordinato al preventivo accertamento delle entrate di cui al comma 1.

5. Con legge di approvazione del bilancio di previsione, le spese previste per ciascuno degli ambiti di intervento di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 possono essere rideterminate fermo restando la spesa complessiva autorizzata al comma 1 dell'articolo 24.

6. A decorrere dal 2023, a valere sulle entrate di cui al comma 1 del presente articolo, è autorizzata la spesa di cui all'articolo 23, comma 11, stimata in euro 510.000,00 per l'anno 2023 e in euro 528.000,00 per gli anni successivi, alla Missione 9 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 06 "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche", del bilancio di previsione 2023-2025 e successivi, di cui euro 188.000,00 per spese di investimento e il restante importo per spese correnti.

7. Con legge di approvazione del bilancio di previsione l'imputazione a spese di investimento o spese correnti di quanto autorizzato al precedente comma 6 può essere rideterminata tenendo conto degli interventi da realizzare.

8. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione della energia ceduta dai concessionari ai sensi dell'articolo 21 sono iscritti nello stato di previsione delle entrate al Titolo 3 "Entrate extratributarie", Tipologia 0100 "Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni" e destinati, per le finalità di cui al medesimo articolo, nei corrispondenti stanziamenti di spesa alla Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale", del bilancio regionale di previsione.

9. Le attività di valutazione, verifica e controllo di cui agli articoli 3, 4, 7, 8, 11, 15 e quelle relative alle procedure di gara o di selezione previste nella presente legge sono espletate con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e da esse non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 30
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 6 marzo 2023

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Morroni, deliberazione 5 ottobre 2022, n. 1010, atto consiliare n. 1473 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alla II Commissione consiliare permanente “Attività economiche e governo del territorio”, con competenza in sede redigente, in data 6 ottobre 2022;
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- testo licenziato dalla II Commissione consiliare permanente il 15 febbraio 2023, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Mancini per la maggioranza e dal Consigliere De Luca per la minoranza (Atto n. 1473/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa, con un emendamento, nella seduta del 28 febbraio 2023, deliberazione n. 297.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota al titolo della legge:

- Il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, recante “Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica” (pubblicato nella G.U. 31 marzo 1999, n. 75), è stato modificato ed integrato con: legge 23 dicembre 2000, n. 388 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2000, n. 302), legge 5 marzo 2001, n. 57 (in G.U. 20 marzo 2001, n. 66), legge 12 dicembre 2002, n. 273 (in S.O. alla G.U. 14 dicembre 2002, n. 293), decreto legge 29 agosto 2003, n. 239 (in G.U. 29 agosto 2003, n. 200), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290 (in G.U. 28 ottobre 2003, n. 251), legge 23 agosto 2004, n. 239 (in G.U. 13 settembre 2004, n. 215), legge 23 dicembre 2005, n. 266 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2005, n. 302), legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299), legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176), decreto delle 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2011, n. 71), decreto legge 31 marzo 2011, n. 34 (in G.U. 31 marzo 2011, n. 74), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75 (in G.U. 27 maggio 2011, n. 122), decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (in S.O. alla G.U. 28 giugno 2011, n. 148), decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012, n. 19), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. alla G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 22 giugno 2012, n. 83), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 36), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 210 (in G.U. 11 dicembre 2021, n. 294) e legge 5 agosto 2022, n. 118 (in G.U. 12 agosto 2022, n. 188).

Si riporta il testo dell'art. 12:

«Art. 12.

Concessioni idroelettriche

1. Alla scadenza delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche e nei casi di decadenza o rinuncia, le opere di cui all'articolo 25, primo comma, del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, passano, senza compenso, in proprietà delle regioni, in stato di regolare funzionamento. In caso di esecuzione da parte del concessionario, a proprie spese e nel periodo di validità della concessione, di investimenti sui beni di cui al primo periodo, purché previsti dall'atto di concessione o comunque autorizzati dal concedente, alla riassegnazione della concessione secondo le procedure di cui ai commi seguenti, è riconosciuto al concessionario uscente, per la parte di bene non ammortizzato, un indennizzo pari al valore non ammortizzato, fermo restando quanto previsto dall'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933. Per i beni diversi da quelli previsti dai periodi precedenti si applica la disciplina stabilita dall'articolo 25, commi secondo e seguenti, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, con corresponsione del prezzo da quantificare al netto dei beni ammortizzati, sulla base del comma 1-ter del presente articolo, intendendosi sostituiti gli organi statali ivi indicati con i corrispondenti organi della regione.

1-bis. Le regioni, ove non ritengano sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, possono assegnare le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche, previa verifica dei requisiti di capacità tecnica, finanziaria e organizzativa di cui al comma 1-ter, lettera d):

- a) ad operatori economici individuati attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato è scelto attraverso l'espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
- c) mediante forme di partenariato ai sensi degli articoli 179 e seguenti del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. L'affidamento a società partecipate deve comunque avvenire nel rispetto delle disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

1-ter. Nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e degli accordi internazionali, nonché dei principi fondamentali dell'ordinamento statale e delle disposizioni di cui al presente articolo, le regioni disciplinano con legge, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e comunque non oltre il 31 marzo 2020, le modalità e le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni d'acqua a scopo idroelettrico, stabilendo in particolare:

- a) le modalità per lo svolgimento delle procedure di assegnazione di cui al comma 1-bis;
- b) i termini di avvio delle procedure di cui al comma 1-bis;
- c) i criteri di ammissione e di assegnazione;
- d) la previsione che l'eventuale indennizzo è posto a carico del concessionario subentrante;
- e) i requisiti di capacità finanziaria, organizzativa e tecnica adeguata all'oggetto della concessione richiesti ai partecipanti e i criteri di valutazione delle proposte progettuali, prevedendo quali requisiti minimi:

1) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità organizzativa e tecnica, l'attestazione di avvenuta gestione, per un periodo di almeno cinque anni, di impianti idroelettrici aventi una potenza nominale media pari ad almeno 3

MW;

2) ai fini della dimostrazione di adeguata capacità finanziaria, la referenza di due istituti di credito o società di servizi iscritti nell'elenco generale degli intermediari finanziari che attestino che il partecipante ha la possibilità di accedere al credito per un importo almeno pari a quello del progetto proposto nella procedura di assegnazione, ivi comprese le somme da corrispondere per i beni di cui alla lettera n);

f) i termini di durata delle nuove concessioni, comprese tra venti anni e quaranta anni; il termine massimo può essere incrementato fino ad un massimo di dieci anni, in relazione alla complessità della proposta progettuale presentata e all'importo dell'investimento;

g) gli obblighi o le limitazioni gestionali, subordinatamente ai quali sono ammissibili i progetti di sfruttamento e utilizzo delle opere e delle acque, compresa la possibilità di utilizzare l'acqua invasata per scopi idroelettrici per fronteggiare situazioni di crisi idrica o per la laminazione delle piene;

h) i miglioramenti minimi in termini energetici, di potenza di generazione e di producibilità da raggiungere nel complesso delle opere di derivazione, adduzione, regolazione e condotta dell'acqua e degli impianti di generazione, trasformazione e connessione elettrica con riferimento agli obiettivi strategici nazionali in materia di sicurezza energetica e fonti energetiche rinnovabili, compresa la possibilità di dotare le infrastrutture di accumulo idrico per favorire l'integrazione delle stesse energie rinnovabili nel mercato dell'energia e nel rispetto di quanto previsto dal codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete elettrica di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2004, e dai suoi aggiornamenti;

i) i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico di pertinenza, in coerenza con gli strumenti di pianificazione a scala di distretto idrografico in attuazione della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, determinando obbligatoriamente una quota degli introiti derivanti dall'assegnazione, da destinare al finanziamento delle misure dei piani di gestione distrettuali o dei piani di tutela finalizzate alla tutela e al ripristino ambientale dei corpi idrici interessati dalla derivazione;

l) le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque garantendo l'equilibrio economico finanziario del progetto di concessione;

m) le modalità di valutazione, da parte dell'amministrazione competente, dei progetti presentati in esito alle procedure di assegnazione, che avviene nell'ambito di un procedimento unico ai fini della selezione delle proposte progettuali presentate, che tiene luogo della verifica o valutazione di impatto ambientale, della valutazione di incidenza nei confronti dei siti di importanza comunitaria interessati e dell'autorizzazione paesaggistica, nonché di ogni altro atto di assenso, concessione, permesso, licenza o autorizzazione, comunque denominato, previsto dalla normativa statale, regionale o locale; a tal fine, alla valutazione delle proposte progettuali partecipano, ove necessario, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero dello sviluppo economico, il Ministero per i beni e le attività culturali e gli enti gestori delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394; per gli aspetti connessi alla sicurezza degli invasi di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e all'articolo 6, comma 4-bis, della legge 1° agosto 2002, n. 166, al procedimento valutativo partecipa il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

n) l'utilizzo dei beni di cui all'articolo 25, secondo comma, del testo unico di cui al regio decreto n. 1775 del 1933, nel rispetto del codice civile, secondo i seguenti criteri:

1) per i beni mobili di cui si prevede l'utilizzo nel progetto di concessione, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo, in termini di valore residuo, determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata; in caso di mancata previsione di utilizzo nel progetto di concessione, per tali beni si procede alla rimozione e allo smaltimento secondo le norme vigenti a cura ed onere del proponente;

2) per i beni immobili dei quali il progetto proposto prevede l'utilizzo, l'assegnatario corrisponde agli aventi diritto, all'atto del subentro, un prezzo il cui valore è determinato sulla base dei dati reperibili dagli atti contabili o mediante perizia asseverata sulla base di attività negoziale tra le parti;

3) i beni immobili dei quali il progetto proposto non prevede l'utilizzo restano di proprietà degli aventi diritto;

o) la previsione, nel rispetto dei principi dell'Unione europea, di specifiche clausole sociali volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato;

p) le specifiche modalità procedurali da seguire in caso di grandi derivazioni idroelettriche che interessano il territorio di due o più regioni, in termini di gestione delle derivazioni, vincoli amministrativi e ripartizione dei canoni, da definire d'intesa tra le regioni interessate; le funzioni amministrative per l'assegnazione della concessione sono di competenza della regione sul cui territorio insiste la maggior portata di derivazione d'acqua in concessione.

1-ter.1. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono effettuate ai sensi del comma 1-ter e in ogni caso secondo parametri competitivi, equi e trasparenti, tenendo conto della valorizzazione economica dei canoni concessori di cui al comma 1-quinquies e degli interventi di miglioramento della sicurezza delle infrastrutture esistenti e di recupero della capacità di invaso, prevedendo a carico del concessionario subentrante un congruo indennizzo, da quantificare nei limiti di quanto previsto al comma 1, secondo periodo, che tenga conto dell'ammortamento degli investimenti effettuati dal concessionario uscente, definendo la durata della concessione, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente, sulla base di criteri economici fondati sull'entità degli investimenti proposti, determinando le misure di compensazione ambientale e territoriale, anche a carattere finanziario, da destinare ai territori dei comuni interessati dalla presenza delle opere e della derivazione compresi tra i punti di presa e di restituzione delle acque, e garantendo l'equilibrio economico-finanziario del progetto di concessione, nonché i livelli minimi in termini di miglioramento e risanamento ambientale del bacino idrografico. Al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilità

delle infrastrutture di grande derivazione idroelettrica, l'affidamento delle relative concessioni può avvenire anche facendo ricorso alle procedure previste dall'articolo 183 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

1-quater. Le procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche sono avviate entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al comma 1-ter e comunque non oltre il 31 dicembre 2023. Le regioni comunicano tempestivamente al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili l'avvio e gli esiti delle procedure di assegnazione delle concessioni di grandi derivazioni idroelettriche. Decorso il termine di cui al primo periodo, e comunque in caso di mancata adozione delle leggi regionali entro i termini prescritti dal comma 1-ter, il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili propone l'esercizio del potere sostitutivo di cui all'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, ai fini dell'avvio, sulla base della disciplina regionale di cui al comma 1-ter, ove adottata, e di quanto previsto dal comma 1-ter.1, delle procedure di assegnazione delle concessioni, prevedendo che il 10 per cento dell'importo dei canoni concessori, in deroga all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, resti acquisito al patrimonio statale. Restano in ogni caso ferme le competenze statali di cui al decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, e di cui alla legge 1° agosto 2002, n. 166.

1-quinquies. I concessionari di grandi derivazioni idroelettriche corrispondono semestralmente alle regioni un canone, determinato con legge regionale, sentita l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), articolato in una componente fissa, legata alla potenza nominale media di concessione, e in una componente variabile, calcolata come percentuale dei ricavi normalizzati, sulla base del rapporto tra la produzione dell'impianto, al netto dell'energia fornita alla regione ai sensi del presente comma, ed il prezzo zonale dell'energia elettrica. Il compenso unitario di cui al precedente periodo varia proporzionalmente alle variazioni, non inferiori al 5 per cento, dell'indice ISTAT relativo al prezzo industriale per la produzione, il trasporto e la distribuzione dell'energia elettrica. Il canone così determinato è destinato per almeno il 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Nelle concessioni di grandi derivazioni a scopo idroelettrico, le regioni possono disporre con legge l'obbligo per i concessionari di fornire annualmente e gratuitamente alle stesse regioni 220 kWh per ogni kW di potenza nominale media di concessione, per almeno il 50 per cento destinata a servizi pubblici e categorie di utenti dei territori provinciali interessati dalle derivazioni.

1-sexies. Per le concessioni di grandi derivazioni idroelettriche che prevedono un termine di scadenza anteriore al 31 dicembre 2024, ivi incluse quelle già scadute, le regioni possono consentire la prosecuzione dell'esercizio della derivazione nonché la conduzione delle opere e dei beni passati in proprietà delle regioni ai sensi del comma 1, in favore del concessionario uscente, per il tempo strettamente necessario al completamento delle procedure di assegnazione e comunque non oltre tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, stabilendo l'ammontare del corrispettivo che i concessionari uscenti debbono versare all'amministrazione regionale in conseguenza dell'utilizzo dei beni e delle opere affidate in concessione, o che lo erano in caso di concessioni scadute, tenendo conto degli eventuali oneri aggiuntivi da porre a carico del concessionario uscente nonché del vantaggio competitivo derivante dalla prosecuzione dell'esercizio degli impianti oltre il termine di scadenza.

1-septies. Fino all'assegnazione della concessione, il concessionario scaduto è tenuto a fornire, su richiesta della regione, energia nella misura e con le modalità previste dal comma 1-quinquies e a riversare alla regione un canone aggiuntivo, rispetto al canone demaniale, da corrispondere per l'esercizio degli impianti nelle more dell'assegnazione; tale canone aggiuntivo è destinato per un importo non inferiore al 60 per cento alle province e alle città metropolitane il cui territorio è interessato dalle derivazioni. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentita l'ARERA e previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinati il valore minimo della componente fissa del canone di cui al comma 1-quinquies e il valore minimo del canone aggiuntivo di cui al precedente periodo; in caso di mancata adozione del decreto entro il termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione di cui al presente comma e al comma 1-quinquies, le regioni possono determinare l'importo dei canoni di cui al periodo precedente in misura non inferiore a 30 euro per la componente fissa del canone e a 20 euro per il canone aggiuntivo per ogni kW di potenza nominale media di concessione per ogni annualità.

1-octies. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.

[2. Il Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, determina, con proprio provvedimento ed entro il 30 aprile 2012 i requisiti organizzativi e finanziari minimi, i parametri ed i termini concernenti la procedura di gara in conformità a quanto previsto al comma 1, tenendo conto dell'interesse strategico degli impianti alimentati da fonti rinnovabili e del contributo degli impianti idroelettrici alla copertura della domanda e dei picchi di consumo. Con lo stesso decreto sono stabiliti i criteri e i parametri per definire la durata della concessione in rapporto all'entità degli investimenti, nonché, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, i parametri tecnico-economici per la determinazione del corrispettivo e dell'importo spettanti al concessionario uscente, ed è determinata la percentuale dell'offerta economica di cui al comma 1, presentata dal soggetto risultato aggiudicatario, da destinare alla riduzione dei costi dell'energia elettrica a beneficio della generalità dei clienti finali, secondo modalità definite nel medesimo decreto.]

[3. L'amministrazione competente ove non ritenga sussistere un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso delle acque, in tutto o in parte incompatibile con il mantenimento dell'uso a fine idroelettrico, rilascia la concessione, per un periodo trentennale, preferendo, a parità di condizioni, il precedente concessionario.]

[4. In ogni caso, la nuova concessione deve essere compatibile con la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale, individuato sentiti anche gli enti locali, e con le priorità di messa in sicurezza idraulica del bacino stesso ai sensi della legge n. 183/1989 e successive modifiche e integrazioni nonché con i deflussi ad uso idropotabile relativi alle concessioni che, in via prioritaria ai sensi dell'articolo 2 della legge 36/1994, dovessero essere assentite sul medesimo corpo idrico.]

[5. Nei casi diversi dal comma 1, compreso il caso di decadenza, rinuncia e revoca, e fermo restando quanto indicato ai commi 3 e 4, l'amministrazione competente indice gara pubblica per l'attribuzione a titolo oneroso della concessione. Nei casi diversi rispetto alla decadenza, rinuncia e revoca, la gara è indetta non oltre cinque anni antecedenti la scadenza. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sentito il gestore della rete di trasmissione nazionale, determina, con proprio provvedimento, i requisiti organizzativi e finanziari, i parametri di aumento dell'energia prodotta e della potenza installata concernenti le procedure di cui al comma 1 e al presente comma.]

6. Le concessioni rilasciate all'ENEL S.p.a. per le grandi derivazioni idroelettriche scadono al termine del trentesimo anno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto.

7. Le concessioni scadute o in scadenza entro il 31 dicembre 2010 sono prorogate a quest'ultima data e i titolari di concessione interessati, senza necessità di alcun atto amministrativo, proseguono l'attività dandone comunicazione all'amministrazione concedente entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto fatto salvo quanto previsto al comma 2 del successivo articolo 16.

8. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, e allo scopo di consentire la sperimentazione di forme di compartecipazione territoriale nella gestione, le concessioni di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico in vigore, anche per effetto del comma 7 del presente articolo, alla data del 31 dicembre 2010, ricadenti in tutto o in parte nei territori delle province individuate mediante i criteri di cui all'articolo 1, comma 153, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le quali siano conferite dai titolari, anteriormente alla pubblicazione del relativo bando di indizione della gara di cui al comma 1 del presente articolo, a società per azioni a composizione mista pubblico-privata partecipate nella misura complessiva minima del 30 per cento e massima del 40 per cento del capitale sociale dalle province individuate nel presente comma e/o da società controllate dalle medesime, fermo in tal caso l'obbligo di individuare gli eventuali soci delle società a controllo provinciale mediante procedure competitive, sono prorogate a condizioni immutate per un periodo di anni sette, decorrenti dal termine della concessione quale risultante dall'applicazione delle proroghe di cui al comma 1-bis. La partecipazione delle predette province nelle società a composizione mista previste dal presente comma non può comportare maggiori oneri per la finanza pubblica.

[8-bis. Qualora alla data di scadenza di una concessione non sia ancora concluso il procedimento per l'individuazione del nuovo concessionario, il concessionario uscente proseguirà la gestione della derivazione, fino al subentro dell'aggiudicatario della gara, alle stesse condizioni stabilite dalle normative e dal disciplinare di concessione vigenti. Nel caso in cui in tale periodo si rendano necessari interventi eccedenti l'ordinaria manutenzione, si applica il disposto di cui all'articolo 26 del testo unico di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.]

9. Le caratteristiche delle concessioni di derivazione di cui ai commi 6, 7 e 8 sono modificate in modo da garantire la presenza negli alvei sottesi del minimo deflusso costante vitale di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni e integrazioni, da stabilirsi secondo i criteri generali di cui all'articolo 88, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Qualora ciò comporti riduzione della potenza nominale media producibile il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo ma alla sola riduzione del canone demaniale di concessione.

10. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto la competenza al rilascio delle concessioni di cui al presente articolo è conferita alle regioni e alle province autonome, con esclusione di quelle di cui all'articolo 89, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, secondo quanto stabilito con decreto legislativo, da emanare in attuazione del combinato disposto di cui agli articoli 29, commi 1 e 3, e 88, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Con il medesimo decreto sono definiti gli obiettivi generali e i vincoli specifici per la pianificazione regionale e di bacino idrografico in materia di utilizzazione delle risorse idriche ai fini energetici e le modalità per una articolata programmazione energetica di settore a livello regionale. Per l'effettivo esercizio della funzione conferita alle regioni si applicano criteri, termini e procedure stabiliti dagli articoli 7, 10 e 89, commi 4 e 5, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, nonché dall'articolo 2, comma 12, lettere b) e d) della legge 14 novembre 1995, n. 481.

10-bis. Le concessioni di grande derivazione ad uso idroelettrico ed i relativi impianti, che sono disciplinati da convenzioni internazionali, rimangono soggetti esclusivamente alla legislazione dello Stato, anche ai fini della ratifica di ogni eventuale accordo internazionale integrativo o modificativo del regime di tali concessioni.

[11. Con il decreto legislativo di cui al comma 10 sono stabilite le modalità per la fissazione dei canoni demaniali di concessione.]

12. I commi 1, 2, 3, 5 e 11 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 18 marzo 1965, n. 342, sono abrogati.»

Nota all'art. 1, comma 1:

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.

Note all'art. 3, commi 1, 2 e 3:

- Per il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.
- Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante "Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici" (pubblicato nella G.U. 8 gennaio 1934, n. 5), è stato modificato ed integrato con: Regio decreto legge 5 novembre 1937, n. 2101 (in G.U. 27 dicembre 1937, n. 298), convertito dalla legge 7 aprile 1938, n. 707 (in G.U. 11 giugno 1938, n. 132), legge 18 ottobre 1942, n. 1434 (in G.U. 19 dicembre 1942, n. 1434), decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 30 settembre 1947, n. 1276 (in G.U. 27 novembre 1947, n. 273), decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 1 ottobre

1947, n. 1696 (in G.U. 26 febbraio 1948, n. 84), legge 18 gennaio 1949, n. 18 (in G.U. 14 febbraio 1949, n. 36), decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1955, n. 620 (in G.U. 5 agosto 1955, n. 179), decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1534 (in G.U. 11 aprile 1956, n. 87), legge 4 dicembre 1956, n. 1377 (in G.U. 21 dicembre 1956, n. 321), legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (in G.U. 12 dicembre 1962, n. 316), decreto legislativo 12 agosto 1983, n. 371 (in G.U. 13 agosto 1983, n. 222), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 ottobre 1983, n. 546 (in G.U. 12 ottobre 1983, n. 280), decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 (in G.U. 5 agosto 1993, n. 182), legge 5 gennaio 1994, n. 36 (in S.O. alla G.U. 19 gennaio 1994, n. 14), decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238 (in G.U. 26 luglio 1999, n. 173), decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (in S.O. alla G.U. 29 maggio 1999, n. 124), decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 258 (in S.O. alla G.U. 18 settembre 2000, n. 218), decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 325 (in S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 89), decreto Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (in S.O. alla G.U. 16 agosto 2001, n. 189), comunicato 14 settembre 2001 (in G.U. 14 settembre 2001, n. 214), decreto legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in G.U. 29 dicembre 2003, n. 300), convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2004, n. 45 (in G.U. 27 febbraio 2004, n. 48), decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (in S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 96), decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310) e decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 72 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2022, n. 150).

Si riporta il testo degli artt. 25 e 26:

«Art. 25

Al termine dell'utenza e nei casi di decadenza o rinuncia, nelle grandi derivazioni per forza motrice, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione, principali e accessorie, i canali adduttori dell'acqua, le condotte forzate ed i canali di scarico, il tutto in istato di regolare funzionamento.

Lo Stato ha anche facoltà di immettersi nell'immediato possesso di ogni altro edificio, macchinario, impianto di utilizzazione, di trasformazione e di distribuzione inerente alla concessione, corrispondendo agli aventi diritto un prezzo uguale al valore di stima del materiale in opera, calcolato al momento dell'immissione in possesso, astraendo da qualsiasi valutazione del reddito da esso ricavabile. In mancanza di accordo la controversia è deferita ad un collegio arbitrale costituito di tre membri, di cui uno nominato dal ministro dei lavori pubblici, uno dall'interessato, il terzo d'accordo tra le parti, o in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale delle acque.

Per esercitare la facoltà di cui al precedente comma lo Stato deve preavvisare gli interessati tre anni prima del termine dell'utenza.

Nel caso di decadenza o rinuncia non occorre tale preavviso.

Agli effetti del secondo comma del presente articolo, per impianti di trasformazione e distribuzione inerenti alla concessione si intendono quelli che trasformano e trasportano prevalentemente energia prodotta dallo impianto cui si riferisce la concessione.

Art. 26

Nell'ultimo quinquennio di durata delle utenze di grandi derivazioni per forza motrice, il ministro dei lavori pubblici, sentito il consiglio superiore e di concerto col ministro delle finanze, può ordinare, sotto comminatoria della esecuzione di ufficio a termini dell'art. 221 della presente legge, la esecuzione di quanto è necessario per la piena efficienza e per il normale sviluppo degli impianti, stabilendo l'onere eccedente l'ordinaria manutenzione che debba essere sostenuto dallo Stato in quanto non ammortizzabile nell'ultimo quinquennio.

Avverso il provvedimento col quale il ministro stabilisce la misura di tale onere, il concessionario può ricorrere al tribunale superiore della acque costituito ai sensi dell'art. 143, il quale decide in merito.

[Alla scadenza della concessione, se lo Stato non intenda assumere la gestione diretta dei singoli impianti, l'utente cessante sarà preferito, nel conferimento dell'esercizio, per un determinato periodo di tempo non eccedente trenta anni, purché accetti le condizioni che l'amministrazione crederà di stabilire.]

[Qualora egli non accetti tali condizioni, l'amministrazione sarà libera di procedere al conferimento ad altri.]

Per quanto riguarda le concessioni accordate all'amministrazione delle ferrovie dello Stato per trazione elettrica, illuminazione ed altri usi inerenti al servizio ferroviario, l'esercizio dei relativi impianti sarà lasciato alla amministrazione stessa.

Nell'ultimo decennio della concessione il concessionario deve comunicare al ministro dei lavori pubblici gli schemi di contratti per forniture di energia elettrica, i quali non saranno eseguibili senza la sua approvazione.»

Note all'art. 4, commi 3, lett. a), b), e), i) e j), 8, 10, 11, 12 e 13:

- Per il testo degli artt. 25 e 26 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, si vedano le note all'art. 3, commi 1, 2 e 3.
- Per il testo dell'art. 12, commi 1 e 1-ter del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.
- Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile 2006, n. 88), è stato modificato ed integrato con: decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3 ottobre 2006, n. 230), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. alla G.U. 28 novembre 2006, n. 277), decreto legislativo 8 novembre 2006, n. 284 (in G.U. 24 novembre 2006, n. 274), decreto legge 28 dicembre 2006, n. 300 (in G.U. 28 dicembre 2006, n. 300), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17 (in S.O. alla G.U. 26 febbraio 2007, n. 47), decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 205 (in S.O. alla G.U. 9 novembre 2007, n. 261), decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (in S.O. alla G.U. 29 gennaio 2008, n. 24), decreto legge 8 aprile 2008, n. 59 (in G.U. 9 aprile 2008, n. 84), convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101 (in G.U. 7 giugno 2008, n. 132), decreto legge 23 maggio 2008, n. 90 (in G.U. 23 maggio 2008, n. 120), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 (in G.U. 16 luglio 2008, n. 165), decreto legge 3 novembre 2008, n. 171 (in G.U. 4 novembre 2008, n. 258), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205 (in G.U. 30 dicembre 2008, n. 303), decreto legge 6 novembre 2008, n. 172 (in G.U. 6 novembre 2008, n. 260), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210 (in G.U. 3 gennaio 2009, n. 2), decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188 (in S.O. alla G.U. 3 dicembre 2008, n. 283), decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (in S.O. alla G.U. 29 novembre 2008, n. 280), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 (in S.O. alla G.U. 28 gennaio 2009, n. 22), decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208 (in G.U. 31 dicembre 2008, n. 304), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 (in G.U. 28 febbraio 2009, n. 49), decreto legislativo 16 marzo 2009, n. 30 (in G.U. 4 aprile 2009, n. 79), decreto legge 28 aprile 2009, n. 39 (in G.U. 28 aprile 2009, n. 97) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 (in S.O. alla G.U. 27 giugno 2009, n. 147), decreto Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 luglio 2009 (in G.U. 2 settembre 2009, n. 203), legge 23 luglio 2009, n. 99 (in S.O. alla G.U. 31 luglio 2009, n. 176), decreto legge 25 settembre 2009, n. 135 (in G.U. 25 settembre 2009, n. 223), convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 (in S.O. alla G.U. 24 novembre 2009, n. 274), decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (in S.O. alla G.U. 8 marzo 2010, n. 55), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2010, n. 186), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168 (in G.U. 12 ottobre 2010, n. 239), decreto legislativo 3 dicembre 2010, n. 205 (in S.O. alla G.U. 10 dicembre 2010, n. 288), decreto legislativo 10 dicembre 2010, n. 219 (in G.U. 20 dicembre 2010, n. 296), decreto legislativo 23 marzo 2011, n. 41 (in G.U. 13 aprile 2011, n. 85), decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2011, n. 97), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188) convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), decreto Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 116 (in G.U. 20 luglio 2011, n. 167), decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 162 (in G.U. 4 ottobre 2011, n. 231), decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (in S.O. alla G.U. 6 dicembre 2011, n. 284) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (in S.O. alla G.U. 27 dicembre 2011, n. 300), decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in S.O. alla G.U. 24 gennaio 2012) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27 (in S.O. alla G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 25 gennaio 2012, n. 2 (in G.U. 25 gennaio 2012, n. 20) convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28 (in G.U. 24 marzo 2012, n. 71), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 33) convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 (in G.U. 2 marzo 2012, n. 52) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 (in S.O. alla G.U. 28 aprile 2012, n. 99), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 121 (in G.U. 1 agosto 2011, n. 177), decreto legislativo 30 luglio 2012, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2012, n. 182), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245) convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (in S.O. alla G.U. 29 maggio 2013, n. 124), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), legge 6 agosto 2013, n. 97 (in G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 agosto 2013 (in G.U. 19 agosto 2013, n. 193), decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (in G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125 (in G.U. 30 ottobre 2013, n. 255), decreto Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 27 novembre 2013, n. 156 (in G.U. 14 gennaio 2014, n. 10), decreto legge 10 dicembre 2013, n. 136 (in G.U. 10 dicembre 2013, n. 289), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 2014, n. 6 (in G.U. 8 febbraio 2014, n. 32), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 30 dicembre 2013, n. 150 (in G.U. 30 dicembre 2013, n. 304), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15 (in G.U. 28 febbraio 2014, n. 49), decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 (in S.O. alla G.U. 27 marzo 2014, n. 72), decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2014, n. 73), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133 (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 5 gennaio 2015, n. 1 (in G.U. 5 gennaio 2015, n. 3), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 marzo 2015, n. 20 (in G.U. 5 marzo 2015, n. 53), legge 22 maggio 2015, n. 68 (in G.U. 28 maggio 2015, n. 122), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), legge 29 luglio 2015, n. 115 (in G.U. 3 agosto 2015, n. 178), decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 145 (in G.U. 16 settembre 2015, n. 215), decreto legislativo 13 ottobre 2015, n. 172 (in G.U. 27 ottobre 2015, n. 250), legge 28 dicembre 2015, n. 208 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), legge 28 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210 (in G.U. 30 dicembre 2015, n. 302), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2016, n. 21 (in G.U. 26 febbraio 2016, n. 47), decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98 (in G.U. 24 giugno 2017, n. 145), decreto Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120 (in G.U. 7 agosto 2017, n. 183), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), legge 28 luglio 2016, n. 154 (in G.U. 10 agosto 2016, n. 186), legge 4 agosto 2017, n. 124 (in G.U. 14 agosto 2017, n. 189), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legislativo 15 novembre 2017, n. 183 (in G.U. 16 dicembre 2017, n. 293), legge 20 novembre 2017, n. 167 (in G.U. 27 novembre 2017, n. 277), decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 (in S.O. alla G.U. 13 gennaio 2017, n. 10), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legislativo 1 marzo 2018, n. 21 (in G.U. 22 marzo 2018, n. 68), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto legge 29 marzo 2019, n. 27 (in G.U. 29 marzo 2019, n. 75), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44 (in G.U. 28 maggio 2019, n. 123), decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17 giugno 2019, n. 140), legge 3 maggio 2019, n. 37 (in G.U. 11 maggio 2019, n. 109), decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 29 maggio 2019, n. 74 (in G.U. 6 agosto 2019, n. 183), decreto legge 3 settembre 2019, n. 101 (in G.U. 4 settembre 2019, n. 207), convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre

2019, n. 128 (in G.U. 2 novembre 2019, n. 257), legge 27 dicembre 2019, n. 160 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2019, n. 304), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legislativo 30 luglio 2020, n. 102 (in G.U. 13 agosto 2020, n. 202), decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 (in G.U. 11 settembre 2020, n. 226), decreto legge 1 marzo 2021, n. 22 (in G.U. 1 marzo 2021, n. 51), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29 aprile 2021, n. 102), decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22 marzo 2021, n. 70), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120), legge 22 aprile 2021, n. 55 (in G.U. 29 aprile 2021, n. 102), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 9 giugno 2021, n. 80 (in G.U. 9 giugno 2021, n. 136), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 (in S.O. alla G.U. 7 agosto 2021, n. 188), decreto legge 8 settembre 2021, n. 120 (in G.U. 9 settembre 2021, n. 216), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155 (in G.U. 8 novembre 2021, n. 266), decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10 settembre 2021, n. 217), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 9 novembre 2021, n. 267), decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 2021, n. 285), decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 197 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 2021, n. 285), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49), legge 30 dicembre 2021, n. 234 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (in G.U. 27 gennaio 2022, n. 21), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 (in S.O. alla G.U. 28 marzo 2022, n. 73), decreto legge 1 marzo 2022, n. 17 (in G.U. 1 marzo 2022, n. 50), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 (in G.U. 28 aprile 2022, n. 98), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), legge 17 maggio 2022, n. 60 (in G.U. 10 giugno 2022, n. 134), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 giugno 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164), decreto legge 16 giugno 2022, n. 68 (in G.U. 16 giugno 2022, n. 139), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 (in S.O. alla G.U. 5 agosto 2022, n. 182), legge 5 agosto 2022, n. 118 (in G.U. 12 agosto 2022, n. 188), decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 (in G.U. 21 settembre 2022, n. 221), decreto legge 23 settembre 2022, n. 144 (in G.U. 23 settembre 2022, n. 144), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 269 (in G.U. 17 novembre 2022, n. 269), decreto legge 11 novembre 2022, n. 173 (in G.U. 11 novembre 2022, n. 264), convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (in G.U. 4 gennaio 2023, n. 3), decreto legge 18 novembre 2022, n. 176 (in G.U. 18 novembre 2022, n. 270), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 gennaio 2023, n. 6 (in G.U. 17 gennaio 2023, n. 13) e decreto legislativo 25 novembre 2022, n. 203 (in G.U. 3 gennaio 2023, n. 2).

Si riporta il testo dell'art. 114:

«Art. 114
(Dighe)

1. Le regioni, previo parere del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, adottano apposita disciplina in materia di restituzione delle acque utilizzate per la produzione idroelettrica, per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca ed estrazione di idrocarburi, al fine di garantire il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al titolo II della parte terza del presente decreto.
2. Al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e la salvaguardia sia della qualità dell'acqua invasata sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sgheamento e sfangamento delle dighe sono effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun invaso. Il progetto di gestione è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da eseguire sull'impianto, sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell'ecosistema acquatico, delle attività di pesca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dell'invaso durante le operazioni stesse.
3. Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare la tutela del corpo ricettore. Restano valide in ogni caso le disposizioni fissate dal decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a garantire la sicurezza di persone e cose.
4. Per gli invasi realizzati da sbarramenti aventi le caratteristiche di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 8 agosto 1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584, il progetto di gestione è predisposto dal gestore sulla base dei criteri fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle attività produttive e con quello delle politiche agricole e forestali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della parte terza del presente decreto. Per gli invasi di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le regioni, in conformità ai propri ordinamenti, adeguano la disciplina regionale agli obiettivi di cui ai commi 2, 3 e 9, anche tenuto conto delle specifiche caratteristiche degli sbarramenti e dei corpi idrici interessati.
5. Il progetto di gestione è approvato dalle regioni, con eventuali prescrizioni, entro sei mesi dalla sua presentazione, previo parere dell'amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza dell'invaso e dello sbarramento, ai sensi degli articoli 89 e 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e sentiti, ove necessario, gli enti gestori delle aree protette direttamente interessate; per le dighe di cui al citato articolo 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il progetto approvato è trasmesso al Registro italiano dighe (RID) per l'inserimento, anche in forma sintetica, come parte integrante del foglio condizioni per l'esercizio e la

manutenzione di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, e relative disposizioni di attuazione. Il progetto di gestione si intende approvato e diviene operativo trascorsi sei mesi dalla data di presentazione senza che sia intervenuta alcuna pronuncia da parte della regione competente, fermo restando il potere di tali Enti di dettare eventuali prescrizioni, anche trascorso tale termine.

6. Con l'approvazione del progetto il gestore è autorizzato ad eseguire le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento in conformità ai limiti indicati nel progetto stesso e alle relative prescrizioni.

7. Nella definizione dei canoni di concessione di inerti le amministrazioni determinano specifiche modalità ed importi per favorire lo sghiaimento e sfangamento degli invasi per asporto meccanico.

8. I gestori degli invasi esistenti, che ancora non abbiano ottemperato agli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 30 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 269 del 16 novembre 2004, sono tenuti a presentare il progetto di cui al comma 2 entro sei mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 4. Fino all'approvazione o alla operatività del progetto di gestione, e comunque non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, le operazioni periodiche di manovre prescritte ai sensi dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 1° novembre 1959, n. 1363, volte a controllare la funzionalità degli organi di scarico, sono svolte in conformità ai fogli di condizione per l'esercizio e la manutenzione.

9. Le operazioni di svasso, sghiaimento e sfangamento degli invasi non devono pregiudicare gli usi in atto a valle dell'invaso, né il rispetto degli obiettivi di qualità ambientale e degli obiettivi di qualità per specifica destinazione.».

- Si riporta il testo dell'art. 99 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante "Codice della proprietà industriale, a norma dell'articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 4 marzo 2005, n. 52), come modificato con i decreti legislativi 13 agosto 2010, n. 131 (in S.O. alla G.U. 18 agosto 2010, n. 192) e 11 maggio 2018, n. 63 (in G.U. 7 giugno 2018, n. 130):

«Art. 99.
Tutela

1. Ferma la disciplina della concorrenza sleale, il legittimo detentore dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di acquisire, rivelare a terzi od utilizzare, in modo abusivo, tali segreti, salvo il caso in cui essi siano stati conseguiti in modo indipendente dal terzo. (139)

1-bis. L'acquisizione, l'utilizzazione o la rivelazione dei segreti commerciali di cui all'articolo 98 si considerano illecite anche quando il soggetto, al momento dell'acquisizione, dell'utilizzazione o della rivelazione, era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati ottenuti direttamente o indirettamente da un terzo che li utilizzava o rivelava illecitamente ai sensi del comma 1.

1-ter. La produzione, l'offerta, la commercializzazione di merci costituenti violazione, oppure l'importazione, l'esportazione o lo stoccaggio delle medesime merci costituiscono un utilizzo illecito dei segreti commerciali di cui all'articolo 98, quando il soggetto che svolgeva tali condotte era a conoscenza o, secondo le circostanze, avrebbe dovuto essere a conoscenza del fatto che i segreti commerciali erano stati utilizzati illecitamente ai sensi del comma 1. Per merci costituenti violazione si intendono le merci delle quali la progettazione, le caratteristiche, la funzione, la produzione o la commercializzazione beneficino in maniera significativa dei suddetti segreti commerciali acquisiti, utilizzati o rivelati illecitamente.

1-quater. I diritti e le azioni derivanti dalle condotte illecite di cui ai commi 1, 1-bis e 1-ter si prescrivono in cinque anni.».

Note all'art. 5:

- Per il testo dell'art. 12, comma 1-ter del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.
- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante "Nuovo Statuto della Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).

Il testo dell'art. 43, comma 2, lett. g) è il seguente:

«Art. 43
Attribuzioni.

Omissis.

2. In particolare l'Assemblea:

Omissis

g) ratifica le intese della Regione con altre Regioni, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altro Stato;

Omissis.».

Note all'art. 8, comma 2, lett. b) e c):

- Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”, è pubblicato nella G.U. 8 settembre 2016, n. 210.
- Il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante “Codice dei contratti pubblici” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), è stato modificato con comunicato 15 luglio 2016 (in G.U. 15 luglio 2016, n. 164), decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (in G.U. 30 dicembre 2016, n. 304), convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2017, n. 49), decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 (in S.O. alla G.U. 5 maggio 2017, n. 103), decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 (in S.O. alla G.U. 24 aprile 2017, n. 95), convertito, con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (in S.O. alla G.U. 23 giugno 2017, n. 144), legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 36), decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 124 (in S.O. alla G.U. 14 febbraio 2019, n. 38), decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 (in G.U. 18 aprile 2019, n. 92), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 (in G.U. 17 giugno 2019, n. 140), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), legge 19 giugno 2019, n. 56 (in G.U. 22 giugno 2019, n. 145), decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124 (in G.U. 26 ottobre 2019, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in G.U. 24 dicembre 2019, n. 301), decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 (in G.U. 31 dicembre 2019, n. 305), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8 (in S.O. alla G.U. 29 febbraio 2020, n. 51), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110), decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 (in G.U. 8 aprile 2020, n. 91, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 6 giugno 2020, n. 143), decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (in S.O. alla G.U. 19 maggio 2020, n. 128), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (in S.O. alla G.U. 18 luglio 2020, n. 180), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 24 agosto 2021, n. 118 (in G.U. 24 agosto 2021, n. 202), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (in G.U. 23 ottobre 2021, n. 254), decreto legge 10 settembre 2021, n. 121 (in G.U. 10 settembre 2021, n. 218), convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156 (in G.U. 9 novembre 2021, n. 267), decreto legge 21 ottobre 2021, n. 146 (in G.U. 21 ottobre 2021, n. 252), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215 (in G.U. 20 dicembre 2021, n. 301), decreto legge 6 novembre 2021, n. 152 (in G.U. 6 novembre 2021, n. 265), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2021, n. 310), legge 23 dicembre 2021, n. 238 (in G.U. 17 gennaio 2022, n. 12), decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 (in G.U. 30 aprile 2022, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79 (in G.U. 29 giugno 2022, n. 150), legge 17 maggio 2022, n. 61 (in G.U. 11 giugno 2022, n. 135), decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (in G.U. 17 maggio 2022, n. 114), convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2022, n. 91 (in G.U. 15 luglio 2022, n. 164) e decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122 (in G.U. 19 agosto 2022, n. 193).

Nota all'art. 10, comma 1:

- Per il testo dell'art. 12, comma 1-quater del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.

Note all'art. 11, commi 1, 2, lett. d) punti 1) e 2), 4 e 5:

- Per il testo dell'art. 12, commi 1 e 1-ter, lett. m) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012,

n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228) e decreto legge 3 maggio 2021, n. 77, (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

- Per decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si vedano le note all'art. 8, comma 2, lett. b) e c).

Nota all'art. 13, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (si vedano le note all'art. 8, comma 2, lett. b) e c)):

«Art. 80
Motivi di esclusione

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati:

- a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416,416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis,648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia. Resta fermo altresì quanto previsto dall'articolo 34-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto

operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Un operatore economico può essere escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se la stazione appaltante è a conoscenza e può adeguatamente dimostrare che lo stesso ha commesso gravi violazioni non definitivamente accertate agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o contributi previdenziali. Per gravi violazioni non definitivamente accertate in materia contributiva e previdenziale s'intendono quelle di cui al quarto periodo. Costituiscono gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale quelle stabilite da un apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previo parere del Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente periodo, recante limiti e condizioni per l'operatività della causa di esclusione relativa a violazioni non definitivamente accertate che, in ogni caso, devono essere correlate al valore dell'appalto e comunque di importo non inferiore a 35.000 euro. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, ovvero quando il debito tributario o previdenziale sia comunque integralmente estinto, purché l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
- b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità;
- c-bis) l'operatore economico abbia tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppure abbia fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione, ovvero abbia omesso le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- c-ter) l'operatore economico abbia dimostrato significative o persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili; su tali circostanze la stazione appaltante motiva anche con riferimento al tempo trascorso dalla violazione e alla gravità della stessa;
- c-quater) l'operatore economico abbia commesso grave inadempimento nei confronti di uno o più subappaltatori, riconosciuto o accertato con sentenza passata in giudicato;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;

- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1, 2, 4 e 5.
7. Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.
8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.
9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.
10. Se la sentenza penale di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, la durata della esclusione dalla procedura d'appalto o concessione è:
- a) perpetua, nei casi in cui alla condanna consegue di diritto la pena accessoria perpetua, ai sensi dell'articolo 317-bis, primo periodo, del codice penale, salvo che la pena sia dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
- b) pari a sette anni nei casi previsti dall'articolo 317-bis, secondo periodo, del codice penale, salvo che sia intervenuta riabilitazione;
- c) pari a cinque anni nei casi diversi da quelli di cui alle lettere a) e b), salvo che sia intervenuta riabilitazione.
- 10-bis. Nei casi di cui alle lettere b) e c) del comma 10, se la pena principale ha una durata inferiore, rispettivamente, a sette e cinque anni di reclusione, la durata della esclusione è pari alla durata della pena principale. Nei casi di cui al comma 5, la durata della esclusione è pari a tre anni, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento amministrativo di esclusione ovvero, in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza. Nel tempo occorrente alla definizione del giudizio, la stazione appaltante deve tenere conto di tale fatto ai fini della propria valutazione circa la sussistenza del presupposto per escludere dalla partecipazione alla procedura l'operatore economico che l'abbia commesso.
11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.
12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.
13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).
14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.»

Nota all'art. 14, comma 1, lett. n) e o):

- Per il testo dell'art. 12, commi 1 e 1-ter, lett. d) e n) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.

Note all'art. 15, comma 1, lett. g) e i):

- Si riporta il testo dell'art. 4, comma 7 del decreto legge 8 agosto 1994, n. 507, recante “Misure urgenti in materia di dighe” (pubblicato nella G.U. 22 agosto 1994, n. 195), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 1994, n. 584 (in G.U. 21 ottobre 1994, n. 247):

«4.

Omissis.

7. Al fine di garantire l'azione di controllo esercitata nella costruzione e nell'esercizio delle dighe da parte della pubblica amministrazione, ogni concessionario o gestore delle opere è tenuto ad individuare, anche all'interno della propria struttura, un ingegnere, designato responsabile della sicurezza delle opere e dell'esercizio dell'impianto.».

- Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 30 aprile 2008, n. 101.

Nota all'art. 16, comma 1, lett. b):

- Si riporta il testo dell'art. 167, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (si vedano le note all'art. 4, commi 3, lett. a), b), e), i) e j), 8, 10, 11, 12 e 13):

«Art. 167
(Usi agricoli delle acque)

1. Nei periodi di siccità e comunque nei casi di scarsità di risorse idriche, durante i quali si procede alla regolazione delle derivazioni in atto, deve essere assicurata, dopo il consumo umano, la priorità dell'uso agricolo ivi compresa l'attività di acquacoltura di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 102.

Omissis.».

Nota all'art. 18:

- Il testo dell'art. 262 della legge regionale 21 gennaio 2015, n. 1, recante “Testo unico governo del territorio e materie correlate” (pubblicato nel S.O. n. 1 al B.U.R. 28 gennaio 2015, n. 6), è il seguente:

«Art. 262
Norme transitorie del PTCP.

1. Il PTCP approvato ai sensi della legge regionale 10 aprile 1995, n. 28 (Norme in materia di strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica) rimane comunque in vigore fino al conseguimento dell'efficacia del PTCP di cui al Titolo II, Capo III, con esclusione dei contenuti in contrasto o non previsti agli articoli 16 e 17 del presente TU, fatti salvi gli effetti del PST e del PPR.».

Nota all'art. 19, comma 1:

- Per il testo dell'art. 12, comma 1-ter, lett. l) del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.

Nota all'art. 21, comma 1:

- Per il testo dell'art. 12, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.

Nota all'art. 23, commi 1 e 2:

- Per il testo dell'art. 12, commi 1-quinquies e 1-septies del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, si veda la nota al titolo della legge.

Note all'art. 24, commi 1, lett. d), e 4:

- La legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, recante “Disciplina delle manifestazioni storiche”, è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2009, n. 34.

- Il testo dell'art. 3 della legge regionale 30 dicembre 2021, n. 18, recante “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022)” (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 31 dicembre 2021, n. 77), è il seguente:

«Art. 3

Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni.

1. A decorrere dal 2022 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:

- a) decoro urbano;
- b) manutenzione ordinaria viabilità;
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
- d) realizzazione soli grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale in favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma, sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai Comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3. Per il triennio 2022-2024 al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

- a) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08 “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01 “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
- b) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10 “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05 “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024;
- c) per euro 800.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01 “Sport e tempo libero”, Titolo 2 “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2022-2024;
- d) per euro 280.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07 “Turismo”, Programma 01 “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1 “Spese correnti” del bilancio di previsione 2022-2024.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2022-2024.

5. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. A decorrere dal 2022 sono revocate le precedenti autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)).».

Note all'art. 26:

- Si riporta il testo dell'art. 55 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (si vedano le note all'art. 3, commi 1, 2 e 3):

«Art. 55

È in facoltà del ministro per i lavori pubblici e nel caso contemplato dalla successiva lettera e) del ministro per le finanze, di dichiarare la decadenza dal diritto di derivare ed utilizzare l'acqua pubblica:

- a) per non uso durante un triennio consecutivo;
- b) per cattivo uso in relazione ai fini dell'utilizzazione dell'acqua pubblica;
- c) per inadempimento delle condizioni essenziali della derivazione ed utilizzazione;
- d) per abituale negligenza ed inosservanza delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore;
- e) per mancato pagamento di tre annualità del canone;
- f) per il decorso dei termini stabiliti nel decreto e nel disciplinare, entro i quali il nuovo concessionario deve derivare e utilizzare l'acqua concessa;
- g) per cessione effettuata senza il nulla osta di cui all'art. 20.

Il ministro per i lavori pubblici, sentito per le grandi derivazioni il consiglio superiore, ha facoltà di prorogare i termini di cui alla lettera f), qualora riconosca un giustificato ritardo nella esecuzione delle opere. La proroga può essere subordinata, sentito il consiglio superiore, alla revisione della concessione per armonizzarla con sopravvenute esigenze.

Previo contestazione all'interessato nel caso indicato alla lettera a), e previa diffida, nei casi di cui alle lettere b), c), d), da parte del ministero dei lavori pubblici, e nel caso della lettera e) da parte del ministero delle finanze, la decadenza è pronunciata con decreto motivato del ministro per i lavori pubblici, che nei casi contemplati nelle lettere a), b), c), d), deve essere preceduto da parere del consiglio superiore.

Tale decreto è emanato di concerto col ministro per le finanze, allorché trattasi d'impianti che passano allo Stato. Il decreto è notificato all'utente decaduto e comunicato al ministro per le finanze. Nei casi di decadenza o rinuncia l'obbligo del pagamento del canone cessa allo spirare dell'annualità, che trovi in corso alla data del decreto che pronuncia la decadenza, o alla data della notifica della rinuncia. Le utenze non ancora riconosciute, che risultino abbandonate per oltre dieci anni, decadono di diritto.».

- Per il testo dell'art. 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda la nota all'art. 13, comma 1.

Nota all'art. 27, comma 1:

- Si riporta il testo dell'art. 49, comma primo del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (si vedano le note all'art. 3, commi 1, 2 e 3):

«Art. 49

Qualunque utente di acqua pubblica, che intenda variare sostanzialmente le opere di raccolta, regolazione, presa e restituzione, la loro ubicazione e l'uso dell'acqua, è soggetto a tutte le formalità e condizioni richieste per le nuove concessioni, compreso il pagamento del canone.
Omissis.».

Nota all'art. 28, comma 1, lett. h):

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale 28 dicembre 2016, n. 16, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2017-2019 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2017)” (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), è il seguente:

«Art. 2

Interventi per finanziamento dell'attività di pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente.

1. Per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019 è autorizzata, in termini di competenza e di cassa, la spesa annua di euro 400.000,00, per il finanziamento delle attività di Pronto intervento idraulico e di primo intervento urgente di cui alla Dir.P.C.M. 27 febbraio 2004 (Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile) e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte con gli stanziamenti della Missione 09: “Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente”, Programma 01: “Difesa del suolo”, Titolo 2: “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2017-2019.
3. L'impegno delle somme di cui al comma 1 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2017-2019.
4. Per gli anni successivi al 2019, la spesa è determinata annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).».

Nota all'art. 29, commi 1, 6 e 8:

- La legge regionale 21 dicembre 2022, n. 18, recante “Bilancio di previsione della Regione Umbria 2023-2025”, è pubblicata nel S.O. n. 2 al B.U.R. 28 dicembre 2022, n. 68.

LEGGE REGIONALE 6 marzo 2023, n. 2.

Disposizioni in materia di amministrazione condivisa.

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

**CAPO I
PRINCIPI, FINALITÀ E AMBITO DI APPLICAZIONE**

**Art. 1
(Oggetto e finalità)**

1. La Regione riconosce, favorisce e valorizza l'autonoma iniziativa delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà, nel rispetto degli articoli 2, 3, 4, 18 e 118, comma quarto, della Costituzione e degli articoli 16 e 17 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria).

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione riconosce e promuove gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano nell'ambito regionale.

3. La presente legge, per le finalità di cui ai commi 1 e 2, disciplina gli istituti e i procedimenti di cui all'articolo 55 del d.lgs. 117/2017, che si configurano quali strumenti relativi all'amministrazione condivisa, al fine di assicurare il coinvolgimento degli enti del Terzo settore nell'esercizio delle funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di interesse generale.

4. La Regione riconosce nell'amministrazione condivisa una delle modalità di esercizio di funzioni amministrative nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), nonché delle norme che disciplinano gli specifici procedimenti di settore.

5. La Regione riconosce il valore della collaborazione fra gli enti del Terzo settore, nonché fra la Regione stessa e i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a) e c), nel rispetto delle reciproche sfere di autonomia e responsabilità e favorisce, altresì, la libera iniziativa degli enti del Terzo settore nell'ambito dell'amministrazione condivisa.

**Art. 2
(Definizioni ed ambito di applicazione)**

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) amministrazione condivisa: un modello di azione amministrativa fondato sui principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità e unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, che si svolge ai sensi dell'articolo 55 del d.lgs. 117/2017;

b) attività di interesse generale: le attività svolte senza scopo di lucro definite come tali ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 117/2017;

c) enti del Terzo settore: i soggetti di cui all'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 45 del medesimo decreto;

d) amministrazione precedente: i soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c).

2. Ai fini della presente legge sono soggetti dell'amministrazione condivisa:

a) gli enti del Terzo settore;

b) la Regione ed i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale;

c) gli enti locali, singoli ed associati, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona di cui alla legge regionale 28 novembre 2014, n. 25 (Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)).

Art. 3

(Competenze legislative ed amministrative regionali)

1. La presente legge si applica limitatamente alle materie di competenza legislativa regionale ed alle funzioni amministrative di titolarità regionale.

2. Qualora i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), intendano procedere in alternativa rispetto ai procedimenti di amministrazione condivisa, provvedono attraverso affidamenti di contratti pubblici ai sensi della normativa vigente.

3. Il ricorso all'amministrazione condivisa avviene, in ogni caso, garantendo i principi di trasparenza, pubblicità, evidenza pubblica, ragionevolezza, proporzionalità, parità di trattamento, nel rispetto delle normative vigenti.

Art. 4

(Sussidiarietà orizzontale nell'allocazione delle funzioni amministrative.
Autonomia degli enti locali)

1. La Regione e i suoi enti dipendenti e strumentali, le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale, negli ambiti di attività di interesse generale favoriscono l'esercizio delle funzioni amministrative, ove possibile, nelle forme dell'amministrazione condivisa.

2. Gli enti locali, i propri enti dipendenti e strumentali e le aziende pubbliche di servizi alla persona nell'ambito della loro autonomia, favoriscono il ricorso all'amministrazione condivisa e ne disciplinano l'esercizio per le funzioni amministrative di cui sono titolari nel rispetto della presente legge.

CAPO II

PROCEDIMENTI DI AMMINISTRAZIONE CONDIVISA

Art. 5

(Principi e disposizioni comuni dei procedimenti di amministrazione condivisa)

1. I procedimenti di amministrazione condivisa, ferma restando l'autonomia delle amministrazioni procedenti, si svolgono nel rispetto dei seguenti principi comuni:

a) il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore avviene nel rispetto delle disposizioni della l. 241/1990 e delle norme di settore vigenti;

b) l'iniziativa per l'attivazione dei procedimenti può essere dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), e degli enti del Terzo settore, singoli o associati, nelle forme previste dalla legge;

c) in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, gli istituti dell'amministrazione condivisa perseguono l'interesse pubblico, nello svolgimento di una o più attività di interesse generale indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017, attraverso la convergenza su obiettivi e l'aggregazione di risorse pubbliche e private nelle forme previste dalla presente legge;

d) al fine di sostenere l'efficacia dei procedimenti di amministrazione condivisa, le amministrazioni procedenti utilizzano, di norma, la valutazione di impatto sociale di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 6 giugno 2016, n. 106 (Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale), motivandone in caso contrario il mancato utilizzo;

e) al fine di aumentare il coinvolgimento della comunità, gli enti del Terzo settore possono avvalersi del contributo di soggetti diversi da questi ultimi così come definiti dall'articolo 4 del d.lgs. 117/2017, a condizione che si tratti di un apporto definito, riferito ad attività strumentali rispetto all'attività di interesse generale svolte dagli enti del Terzo settore.

CAPO III

CO-PROGRAMMAZIONE

Art. 6

(Definizione)

1. La co-programmazione è il procedimento con il quale l'amministrazione procedente realizza un'istruttoria partecipata e condivisa, delle azioni da intraprendere, con gli enti del Terzo settore individuati ai sensi dell'articolo 7 ed, eventualmente, gli altri soggetti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

2. Il procedimento di co-programmazione è finalizzato alla definizione dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili e attivabili.

Art. 7

(Soggetti della co-programmazione)

1. Sono soggetti della co-programmazione:

- a) l'amministrazione procedente titolare del relativo procedimento;
- b) gli enti del Terzo settore individuati nel rispetto dell'articolo 8;
- c) altre amministrazioni, enti e soggetti individuati con provvedimento motivato ed invitati dall'amministrazione procedente il cui apporto conoscitivo sia ritenuto utile e funzionale all'attività istruttoria.

Art. 8

(Principi in materia di co-programmazione)

1. Il procedimento di co-programmazione, ferma restando l'autonomia anche regolamentare dell'amministrazione procedente, si svolge, nel rispetto dei seguenti principi comuni, tenuto conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017:

a) l'amministrazione procedente, con proprio atto, attiva il procedimento di co-programmazione e individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore, ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità del procedimento, l'oggetto, i requisiti, i termini e le modalità di partecipazione al procedimento da parte degli enti del Terzo settore, le modalità di presentazione della domanda di partecipazione, e le modalità di svolgimento del procedimento;

c) l'attivazione del procedimento di co-programmazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del Terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto contenente anche le motivazioni dell'attivazione stessa, ferma restando l'autonomia dell'amministrazione procedente nella determinazione di attivare il procedimento. L'amministrazione procedente assicura, in ogni caso, l'effettivo coinvolgimento degli enti del Terzo settore, assicurando una presenza attiva continua e propositiva.

Art. 9

(Conclusione del procedimento di co-programmazione)

1. L'attività di co-programmazione si conclude con l'elaborazione, condivisa, di un documento istruttorio di sintesi, mentre le determinazioni conseguenti sono di competenza dell'amministrazione procedente, in modo da garantire l'autonomia di quest'ultima nell'acquisizione, nel bilanciamento e nella sintesi dei diversi interessi acquisiti nel corso dell'istruttoria, in coerenza con gli indirizzi dell'amministrazione medesima.

2. L'amministrazione procedente tiene conto degli esiti dell'attività di co-programmazione ai fini dell'adozione e dell'aggiornamento degli strumenti e degli atti di programmazione e di pianificazione generali e settoriali.

CAPO IV CO-PROGETTAZIONE

Art. 10

(Definizione)

1. La co-progettazione è il procedimento amministrativo con il quale l'amministrazione procedente e altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nonché gli enti del Terzo settore, singoli e associati, nelle forme di legge, attivano rapporti di collaborazione finalizzati alla realizzazione di specifici progetti di servizio o intervento in una o più attività di interesse generale, fra quelle indicate dall'articolo 5 del d.lgs. 117/2017.

Art. 11

(Soggetti della co-progettazione)

1. Sono soggetti della co-progettazione:

- a) l'amministrazione procedente, titolare del relativo procedimento;
- b) gli enti del Terzo settore, individuati nel rispetto dei principi di cui all'articolo 12;
- c) altre amministrazioni, enti e soggetti nei limiti e secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 12.

Art. 12

(Principi del procedimento di co-progettazione)

1. Il procedimento di co-progettazione, ferma restando l'autonomia, anche regolamentare, delle amministrazioni e degli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), si svolge garantendo il rispetto dei seguenti principi comuni, che tengono conto delle disposizioni attuative del d.lgs. 117/2017:

a) l'amministrazione procedente avvia il procedimento di co-progettazione con proprio atto ove sono stabiliti gli elementi costitutivi dell'attività di co-progettazione, individua gli enti del Terzo settore da coinvolgere mediante procedure ad evidenza pubblica ovvero mediante istituzione di apposito elenco aperto di enti del Terzo settore ugualmente individuati mediante avviso pubblico. In caso di elenco aperto l'amministrazione procedente disciplina la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco, anche in relazione alla normativa sul Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS);

b) l'atto di cui alla lettera a), nel rispetto della disciplina in materia di trasparenza e procedimento amministrativo, stabilisce, in particolare, le finalità, l'oggetto, le modalità di svolgimento e la durata del procedimento, il quadro progettuale ed economico di riferimento;

c) l'attivazione del procedimento di co-progettazione può essere richiesta ad istanza di parte e nelle modalità di cui al presente articolo, anche dagli enti del Terzo settore in forma singola o associata, previa presentazione di un progetto. In caso di accoglimento della proposta, l'amministrazione procedente pubblica un avviso con il quale si dà notizia della valutazione positiva della proposta ricevuta e si dà agli altri enti del Terzo settore, eventualmente interessati, la possibilità di presentare la propria proposta progettuale, precisandone i criteri di valutazione;

d) l'amministrazione procedente disciplina nei propri atti l'eventuale utilizzo della valutazione d'impatto sociale, ai sensi dell'articolo 7, comma 3 della l. 106/2016.

Art. 13

(Conclusione del procedimento di co-progettazione)

1. Il procedimento di co-progettazione si conclude con la definizione congiunta del progetto definitivo fra l'amministrazione procedente e gli enti del Terzo settore, singoli o associati, a conclusione delle sessioni di co-progettazione sulla base di quanto previsto nell'avviso e negli atti del procedimento.

2. I rapporti fra amministrazione procedente ed enti del Terzo settore sono regolati mediante apposita convenzione anche ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 in quanto compatibile. Nella convenzione sono individuati i contributi economici materiali ed immateriali che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c) e gli enti del Terzo settore conferiscono per lo svolgimento dello specifico progetto di servizio o di intervento.

3. La convenzione di cui al comma 2, per sopravvenute esigenze, può prevedere l'eventuale riapertura delle attività di co-progettazione, ove prevista dall'atto che dà avvio alla co-progettazione.

4. Gli enti del Terzo settore devono rendicontare, alla conclusione dei progetti, le attività realizzate e i contributi ricevuti, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 117/2017.

CAPO V
ACCREDITAMENTO

Art. 14

(Accreditamento)

1. L'amministrazione e gli altri soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b) e c), nell'ambito della propria autonomia anche regolamentare, attivano procedimenti di accreditamento in forma di co-progettazione.

2. Gli enti del Terzo settore, individuati nelle forme e nelle modalità previste dalla presente legge, sono coinvolti attivamente nella definizione degli obiettivi, dei requisiti, degli standard dell'accREDITAMENTO per la realizzazione di specifici progetti di servizio ed intervento, nonché di sistemi di verifica e valutazione.

CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 15

(Informazione e trasparenza)

1. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni), la raccolta, l'iscrizione, e la diffusione delle iniziative di co-programmazione, co-progettazione e accREDITAMENTO avviate ai sensi della presente legge, avviene nell'ambito del sistema informativo sociale (SISO) di cui

all'articolo 350, comma 1, della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali) al fine di consentire la diffusione delle buone prassi, il controllo e il monitoraggio da parte di tutti i soggetti portatori di interesse.

2. L'iscrizione di iniziative ai sensi del comma 1 può essere richiesta da qualsiasi soggetto che partecipi al procedimento di amministrazione condivisa ed è effettuata dalla Regione.

Art. 16
(Misure di sostegno)

1. Nell'ambito della propria attività programmatica, la Regione promuove le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti:

a) del Fondo Sociale Europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali ai sensi dell'articolo 69 del d.lgs. 117/2017;

b) del Fondo Sociale Regionale mediante atto di programmazione di cui al comma 1 dell'articolo 357 della l.r. 11/2015.

2. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa da parte degli enti locali, la Regione può prevedere, altresì, con l'atto di programmazione di cui al comma 1, lettera b), misure premiali a favore dei medesimi enti locali.

Art. 17
(Linee guida per il monitoraggio e la valutazione di impatto sociale)

1. La Giunta regionale adotta Linee guida per l'attuazione della presente legge, nonché per promuovere la valutazione di impatto sociale.

Art. 18
(Accordi di collaborazione)

1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), possono concludere accordi ai sensi dell'articolo 11 della l. 241/1990 con il centro servizi per il volontariato accreditato ai sensi dell'articolo 61 del d.lgs. 117/2017, con le Fondazioni di origine bancaria, con le articolazioni delle reti associative di cui all'articolo 41 del citato decreto, con le articolazioni delle Associazioni di enti del Terzo settore più rappresentative del territorio nazionale ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera a), del d.lgs. 117/2017.

Art. 19
(Condivisione di risorse pubbliche)

1. Al fine di favorire il ricorso all'amministrazione condivisa i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), possono promuovere l'attuazione, per la parte di propria competenza, dell'articolo 71, commi 2 e 3, dell'articolo 81 e dell'articolo 89, comma 17, del d.lgs. 117/2017 attraverso gli istituti e i procedimenti di cui alla presente legge.

Art. 20
(Clausola valutativa)

1. L'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati.

2. Per le finalità di cui al comma 1, entro il primo trimestre di ogni anno, la Giunta regionale trasmette all'Assemblea legislativa una relazione contenente informazioni di dettaglio riguardanti:

a) le iniziative di co-programmazione,

co-progettazione ed accreditamento avviate ai sensi della presente legge, con l'indicazione delle amministrazioni procedenti, gli enti del Terzo settore coinvolti ed i relativi esiti;

b) gli accordi di collaborazione in essere, ai sensi dell'articolo 18;

c) le attività di valutazione di impatto sociale avviate o concluse ai sensi della presente legge, con l'illustrazione degli effetti delle attività svolte, rispetto agli obiettivi individuati.

3. Le competenti strutture dell'Assemblea legislativa e della Giunta regionale si raccordano ai fini di una migliore valutazione della presente legge.

4. L'Assemblea legislativa rende pubblici i risultati dell'attività di controllo e di valutazione della presente legge e ne cura la divulgazione, anche attraverso il sito internet istituzionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 6 marzo 2023

TESEI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Coletto, deliberazione 13 settembre 2022, n. 927, atto consiliare n. 1457 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere, con competenza in sede redigente, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari" il 16 settembre 2022;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 6 febbraio 2023, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dal Vice Presidente Porzi per la minoranza (Atto n. 1457/BIS);
- approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 28 febbraio 2023, deliberazione n. 298.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l'aggiunta delle note redatte dalla Direzione Programmazione, Bilancio, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Atti del Presidente, nomine, volontariato, personalità giuridica e BUR ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S. ed entrata in vigore il 1° gennaio 1948), è stata modificata dalle leggi costituzionali: 9 febbraio 1963, n. 2 (in G.U. 12 febbraio 1963, n. 40), 27 dicembre 1963, n. 3 (in G.U. 4 gennaio 1964, n. 3), 22 novembre 1967, n. 2 (in G.U. 25 novembre 1967, n. 294), 16 gennaio 1989, n. 1 (in G.U. 17 gennaio 1989, n. 13), 4 novembre 1991, n. 1 (in G.U. 8 novembre 1991, n. 262), 6 marzo 1992, n. 1 (in G.U. 9 marzo 1992, n. 57), 29 ottobre 1993, n. 3 (in G.U. 30 ottobre 1993, n. 256), 22 novembre 1999, n. 1 (in G.U. 22 dicembre 1999, n. 299), 23 novembre 1999, n. 2 (in G.U. 23 dicembre 1999, n. 300), 17 gennaio 2000, n. 1 (in G.U. 20 gennaio 2000, n. 15), 23 gennaio 2001, n. 1 (in G.U. 24 gennaio 2001, n. 19), 18 ottobre 2001, n. 3 (in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248), 30 maggio 2003, n. 1 (in G.U. 12 giugno 2003, n. 134), 2 ottobre 2007, n. 1 (in G.U. 10 ottobre 2007, n. 236), 20 aprile 2012, n. 1 (in G.U. 23 aprile 2012, n. 95), 18 ottobre 2021, n. 1 (in G.U. 20 ottobre 2021, n. 251), 11 febbraio 2022, n. 1 (in G.U. 22 febbraio 2022, n. 44) e 7 novembre 2022, n. 2 (in G.U. 15 novembre 2022, n. 267).
Si riporta il testo degli artt. 2, 3, 4, 18 e 118, comma 4:

«2.

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

3.

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

4.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto.
Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale.
Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

118.

Omissis.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.».

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata ed integrata con leggi regionali 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), 27 settembre 2013, nn. 21, 22, 23, 24, 25 e 26 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 2 ottobre 2013, n. 45) e 19 marzo 2015, n. 5 (in B.U.R. 25 marzo 2015, n. 16).
Il testo degli artt. 16 e 17 è il seguente:

«Art. 16
Sussidiarietà.

1. La sussidiarietà è principio dell'azione politica e amministrativa della Regione.
2. La Regione, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, conferisce funzioni amministrative, nelle materie di propria competenza, ai Comuni singoli o associati, ed alle Province, in modo da

realizzare livelli ottimali di esercizio ed assicurare la leale collaborazione tra le diverse istituzioni.

3. La Regione favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli e associati e delle formazioni sociali per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà. A tal fine incentiva la diffusione dell'associazionismo ed in particolare la formazione e l'attività delle associazioni di volontariato.

Art. 17 Autonomie funzionali.

1. La Regione valorizza il ruolo delle autonomie funzionali anche per lo svolgimento di attività di interesse generale.».

- Il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante “Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 2 agosto 2017, n. 179), è stato modificato e integrato con: decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto legislativo 3 agosto 2018, n. 105 (in G.U. 10 settembre 2018, n. 210), decreto legge 14 dicembre 2018, n. 135 (in G.U. 14 dicembre 2018, n. 290), convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 (in G.U. 12 febbraio 2019, n. 12), legge 30 dicembre 2018, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 (in G.U. 17 marzo 2020, n. 70, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. alla G.U. 29 aprile 2020, n. 110), decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125 (in G.U. 7 ottobre 2020, n. 248), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159 (in G.U. 3 dicembre 2020, n. 300), decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183 (in G.U. 31 dicembre 2020, n. 323), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 (in G.U. 1 marzo 2021, n. 51), decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (in G.U. 22 marzo 2021, n. 70), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 maggio 2021, n. 120), decreto legge 31 maggio 2021, n. 77 (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181), decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228 (in G.U. 30 dicembre 2021, n. 309), convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (in S.O. alla G.U. 28 febbraio 2022, n. 49) e decreto legge 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143), convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2022, n. 73 (in G.U. 21 giugno 2022, n. 143).

Si riporta il testo dell’art. 55:

«Art. 55. Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell’amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell’esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attività di cui all’articolo 5, assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonché delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.

2. La co-programmazione è finalizzata all’individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalità di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. La co-progettazione è finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l’individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell’intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner.».

- La legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” (pubblicata nella G.U. 18 agosto 1990, n. 192), è stata modificata ed integrata con: legge 24 dicembre 1993, n. 537 (in S.O. alla G.U. 28 dicembre 1993, n. 303), decreto legge 12 maggio 1995, n. 163 (in G.U. 12 maggio 1995, n. 109), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 luglio 1995, n. 273 (in G.U. 11 luglio 1995, n. 160), legge 15 maggio 1997, n. 127 (in S.O. alla G.U. 17 maggio 1997, n. 113), legge 16 giugno 1998, n. 191 (in S.O. alla G.U. 20 giugno 1998, n. 142), legge 3 agosto 1999, n. 265 (in S.O. alla G.U. 6 agosto 1999, n. 183), legge 24 novembre 2000, n. 340 (in G.U. 24 novembre 2000, n. 275), legge 13 febbraio 2001, n. 45 (in S.O. alla G.U. 10 marzo 2001, n. 58), decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (in S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174), legge 11 febbraio 2005, n. 15 (in G.U. 21 febbraio 2005, n. 42), decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 (in G.U. 1 febbraio 2007, n. 26), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 (in S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77), decreto Presidente della Repubblica 2 agosto 2007, n. 157 (in G.U. 21 settembre 2007, n. 220), decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195), legge 18 giugno 2009, n. 69 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2009, n. 140), decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (in S.O. alla G.U. 23 aprile 2010, n. 94), decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (in S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 (in

S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176), decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (in S.O. alla G.U. 7 luglio 2010, n. 156), decreto legge 5 agosto 2010, n. 125 (in G.U. 6 agosto 2010, n. 182), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 ottobre 2010, n. 163 (in G.U. 5 ottobre 2010, n. 233), decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 (in G.U. 13 maggio 2011, n. 110), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 (in G.U. 12 luglio 2011, n. 160), decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (in G.U. 13 agosto 2011, n. 188), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (in G.U. 16 settembre 2011, n. 216), legge 11 novembre 2011, n. 180 (in G.U. 14 novembre 2011, n. 265), decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (in G.U. 23 novembre 2011, n. 273), decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in S.O. alla G.U. 9 febbraio 2012, n. 339), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 (in S.O. alla G.U. 6 aprile 2012, n. 82), decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (in S.O. alla G.U. 26 giugno 2012, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (in S.O. alla G.U. 11 agosto 2012, n. 187), decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), legge 6 novembre 2012, n. 190 (in G.U. 13 novembre 2012, n. 265), decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (in G.U. 5 aprile 2013, n. 80), decreto legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. alla G.U. 21 giugno 2013, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2013, n. 194), decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 (in G.U. 12 settembre 2013, n. 214), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 (in G.U. 11 novembre 2013, n. 264), decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145 (in G.U. 23 dicembre 2013, n. 300), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (in G.U. 21 febbraio 2014, n. 43), decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 (in G.U. 24 giugno 2014, n. 144), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2014, n. 192), decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, (in G.U. 12 settembre 2014, n. 212), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164 (in S.O. alla G.U. 11 novembre 2014, n. 262), legge 7 agosto 2015, n. 124 (in G.U. 13 agosto 2015, n. 187), legge 18 dicembre 2015, n. 221 (in G.U. 18 gennaio 2016, n. 13), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 127 (in G.U. 13 luglio 2016, n. 162), decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (in S.O. alla G.U. 26 novembre 2016, n. 277), decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104 (in G.U. 6 luglio 2017, n. 156), decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, (in S.O. alla G.U. 16 luglio 2020, n. 178), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (in S.O. alla G.U. 14 settembre 2020, n. 228) e decreto legge 3 maggio 2021, n. 77, (in G.U. 31 maggio 2021, n. 129, E.S.), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2021, n. 181).

Note all'art. 2, commi 1, lett. a), b) e c), e 2, lett. c):

- Per il testo dell'art. 55 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.
- Si riporta il testo degli artt. 4, 5 e 45 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4):

«Art. 4.

Enti del Terzo settore

1. Sono enti del Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, le associazioni, riconosciute o non riconosciute, le fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi dalle società costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro, nonché gli enti sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile alla cui disciplina si provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle d'Aosta. Sono altresì escluse dall'ambito di applicazione del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica amministrazione degli amministratori di tali enti si configura come mera designazione, intesa come espressione della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicché è sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di quest'ultima.

3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle fabbricere di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, nonché delle eventuali attività diverse di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi civilmente riconosciuti e le fabbricere di cui all'articolo 72 della legge n. 222 del 1985 rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente

religioso civilmente riconosciuto o della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5 e 6.

Art. 5.

Attività di interesse generale

1. Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- g) formazione universitaria e post-universitaria;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- t) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- x) cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184;
- y) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

2. Tenuto conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 giugno 2016, n. 106, nonché delle finalità e dei principi di cui agli articoli 1 e 2 del presente Codice, l'elenco delle attività di interesse generale di cui al comma 1 può essere aggiornato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di

Conferenza Unificata, acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione del decreto, decorsi i quali quest'ultimo può essere comunque adottato.

Art. 45.

Registro unico nazionale del Terzo settore

1. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito il Registro unico nazionale del Terzo settore, operativamente gestito su base territoriale e con modalità informatiche in collaborazione con ciascuna Regione e Provincia autonoma, che, a tal fine, individua, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la struttura competente. Presso le Regioni, la struttura di cui al periodo precedente è indicata come «Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Presso le Province autonome la stessa assume la denominazione di «Ufficio provinciale del Registro unico nazionale del Terzo settore». Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua nell'ambito della dotazione organica dirigenziale non generale disponibile a legislazione vigente la propria struttura competente di seguito indicata come «Ufficio statale del Registro unico nazionale del Terzo settore».

2. Il registro è pubblico ed è reso accessibile a tutti gli interessati in modalità telematica.»

- La legge regionale 28 novembre 2014, n. 25, recante “Riordino e trasformazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) e disciplina delle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 26 (Disciplina per la realizzazione del Sistema Integrato di Interventi e Servizi Sociali) - Ulteriori modificazioni della legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 (Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli Enti locali territoriali)”, è pubblicata nel B.U.R. 3 dicembre 2014, n. 56.

Note all'art. 5, comma 1, lett. a), c), d) ed e):

- Per la legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.
- Per il testo degli artt. 4 e 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si vedano le note all'art. 2, commi 1, lett. a), b) e c), e 2, lett. c).
- Si riporta il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106, recante “Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale” (pubblicata nella G.U. 18 giugno 2016, n. 141):

«Art. 7.

Vigilanza, monitoraggio e controllo

Omissis

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

Omissis.»

Nota all'art. 8, comma 1:

- Per il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.

Nota all'art. 10:

- Per il testo dell'art. 5 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si vedano le note all'art. 2, commi 1, lett. a), b) e c), e 2, lett. c).

Note all'art. 12:

- Per il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.
- Per il testo dell'art. 7, comma 3 della legge 6 giugno 2016, n. 106, si vedano le note all'art. 5, comma 1, lett. a), c), d) ed e).

Note all'art. 13, commi 2 e 4:

- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4):

«Art. 11

Accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento

1. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell'articolo 10, l'amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero in sostituzione di questo.

1-bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali controinteressati.

2. Gli accordi di cui al presente articolo debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili. Gli accordi di cui al presente articolo devono essere motivati ai sensi dell'articolo 3.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l'amministrazione recede unilateralmente dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

4-bis. A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa, in tutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste al comma 1, la stipulazione dell'accordo è preceduta da una determinazione dell'organo che sarebbe competente per l'adozione del provvedimento.

[5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.].».

- Per il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4.

Note all'art. 15, comma 1:

- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", è pubblicato nella G.U. 5 aprile 2013, n. 80.

- La legge regionale 9 aprile 2015, n. 11, recante "Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali" (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 aprile 2015, n. 21), è stata modificata ed integrata con leggi regionali: 11 aprile 2016, n. 5 (in S.S. al B.U.R. 13 aprile 2016, n. 17), 28 luglio 2016, n. 9 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 29 luglio 2016, n. 35), 17 agosto 2016, n. 10 (in S.O. al B.U.R. 19 agosto 2016, n. 39), 29 dicembre 2016, n. 18 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 30 dicembre 2016, n. 64), 24 novembre 2017, n. 17 (in S.O. al B.U.R. 29 novembre 2017, n. 52), 28 dicembre 2017, n. 20 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 29 dicembre 2017, n. 57), 16 novembre 2018, n. 9 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 21 novembre 2018, n. 61), 27 dicembre 2018, n. 12 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 27 dicembre 2018, n. 14 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), 1 agosto 2019, n. 6 (in S.S. al B.U.R. 5 agosto 2019, n. 39), 20 marzo 2020, n. 2 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 25 marzo 2020, n. 20) e 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16).

Il testo dell'art. 350, comma 1 è il seguente:

«Art. 350

Conoscenza e valutazione.

1. La qualità del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali è garantita dalla realizzazione di assetti che valorizzino il monitoraggio costante e la valutazione partecipata anche da parte dei soggetti di cui agli articoli 271-bis e 271-ter nonché dei cittadini delle associazioni sociali e di tutela degli utenti. Attraverso il monitoraggio la Regione sottopone a costante e sistematica rilevazione l'andamento dei servizi e degli interventi sociali e, a tal fine, si avvale del Sistema informativo sociale regionale, di seguito denominato SISO, ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della L. 328/2000.

Omissis.».

Note all'art. 16, comma 1, lett. a) e b):

- Si riporta il testo dell'art. 69 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4):

«Art. 69.

Accesso al Fondo sociale europeo

1. Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono le opportune iniziative per favorire l'accesso degli enti del Terzo settore ai finanziamenti del Fondo sociale europeo e ad altri finanziamenti europei per progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.».

- Il testo dell'art. 357, comma 1 della legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 (si vedano le note all'art. 15, comma 1), è il seguente:

«Art. 357

Fondo sociale regionale.

1. Il Fondo sociale regionale di cui all'articolo 356, comma 1, lettera b), è finanziato annualmente dalla legge di bilancio ed è ripartito con atto di programmazione della Giunta regionale entro il 30 aprile di ogni anno, come segue:

a) almeno l'ottantacinque per cento del Fondo sociale regionale è ripartito in proporzione della popolazione residente e sulla base di elementi di ponderazione individuati dalla Giunta regionale con proprio atto. Inoltre, una percentuale del Fondo sociale regionale compresa tra il tre e il dieci per cento è destinata per le finalità di cui all'articolo 343, commi 2 e 3;

b) una percentuale non superiore al cinque per cento del Fondo sociale regionale è destinata dalla Giunta regionale all'attività di programmazione sociale della Regione e all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 8, comma 3, lettere c), d), e), f) ed m) della L. 328/2000.

Omissis.».

Note all'art. 18:

- Per il testo dell'art. 11 della legge della legge 7 agosto 1990, n. 241, si vedano le note all'art. 13, commi 2 e 4.
- Si riporta il testo degli artt. 41, 59, comma 1 lett. a), e 61 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4):

«Art. 41.

Reti associative

1. Le reti associative sono enti del Terzo settore costituiti in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, che:

a) associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 100 enti del Terzo settore, o, in alternativa, almeno 20 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno cinque regioni o province autonome;

b) svolgono, anche attraverso l'utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

2. Sono reti associative nazionali le reti associative di cui al comma 1 che associano, anche indirettamente attraverso gli enti ad esse aderenti, un numero non inferiore a 500 enti del Terzo settore o, in alternativa, almeno 100 fondazioni del Terzo settore, le cui sedi legali o operative siano presenti in almeno dieci regioni o province autonome. Le associazioni del terzo settore formate da un numero non inferiore a 100 mila persone fisiche associate e con sedi in almeno 10 regioni o province autonome sono equiparate alle reti associative nazionali ai fini di cui all'articolo 59, comma 1, lettera b).

3. Le reti associative nazionali possono esercitare, oltre alle proprie attività statutarie, anche le seguenti attività:

a) monitoraggio dell'attività degli enti ad esse associati, eventualmente anche con riguardo al suo impatto sociale, e predisposizione di una relazione annuale al Consiglio nazionale del Terzo settore;

b) promozione e sviluppo delle attività di controllo, anche sotto forma di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli enti associati.

4. Le reti associative possono promuovere partenariati e protocolli di intesa con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e con soggetti privati.

5. E' condizione per l'iscrizione delle reti associative nel Registro unico nazionale del Terzo settore che i rappresentanti legali ed amministratori non abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici. L'iscrizione, nonché la costituzione e l'operatività da almeno un anno, sono condizioni necessarie per accedere alle risorse del Fondo di cui all'articolo 72 che, in ogni caso, non possono essere destinate, direttamente o indirettamente, ad enti diversi dalle organizzazioni di volontariato, dalle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo settore.

6. Alle reti associative operanti nel settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera y), le disposizioni del presente articolo si applicano nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione civile, e alla relativa disciplina si provvede nell'ambito di quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera d), della legge 16 marzo 2017, n. 30.

7. Gli atti costitutivi o gli statuti disciplinano l'ordinamento interno, la struttura di governo e la composizione e il funzionamento degli organi sociali delle reti associative nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

8. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare il diritto di voto degli associati in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 2.

9. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le modalità e i limiti delle deleghe di voto in assemblea anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 24, comma 3.

10. Gli atti costitutivi o gli statuti delle reti associative possono disciplinare le competenze dell'assemblea degli associati anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 25, comma 1.

Art. 59.

Composizione

1. Il Consiglio nazionale del Terzo settore è composto da:

a) dieci rappresentanti designati dall'associazione di enti del Terzo settore più rappresentativa sul territorio nazionale, in ragione del numero di enti del Terzo settore ad essa aderenti, tra persone che siano espressione delle diverse tipologie organizzative del Terzo settore;

Omissis.

Art. 61.

Accreditamento dei Centri di servizio per il volontariato

1. Possono essere accreditati come centri di servizio per il volontariato, di seguito CSV, gli enti costituiti in forma di associazione riconosciuta del Terzo settore da organizzazioni di volontariato e da altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, ed il cui statuto preveda:

a) lo svolgimento di attività di supporto tecnico, formativo ed informativo al fine di promuovere e rafforzare la presenza ed il ruolo dei volontari negli enti del Terzo settore;

b) il divieto di erogare direttamente in denaro le risorse ad essi provenienti dal fondo unico nazionale, di seguito FUN nonché di trasferire a titolo gratuito beni mobili o immobili acquisiti mediante le medesime risorse;

c) l'obbligo di adottare una contabilità separata per le risorse provenienti da fonte diversa dal FUN;

d) l'obbligo di ammettere come associati le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo settore, esclusi quelli costituiti in una delle forme del libro V del codice civile, che ne facciano richiesta, fatta salva la possibilità di subordinare il mantenimento dello status di associato al rispetto dei principi, dei valori e delle norme statutarie;

e) il diritto di tutti gli associati di votare, direttamente o indirettamente, in assemblea, ed in particolare di eleggere democraticamente i componenti degli organi di amministrazione e di controllo interno dell'ente, salvo quanto previsto dalle lettere f), g), ed h);

f) l'attribuzione della maggioranza di voti in ciascuna assemblea alle organizzazioni di volontariato;

g) misure dirette ad evitare il realizzarsi di situazioni di controllo dell'ente da parte di singoli associati o di gruppi minoritari di associati;

h) misure destinate a favorire la partecipazione attiva e l'effettivo coinvolgimento di tutti gli associati, sia di piccola che di grande dimensione, nella gestione del CSV;

i) specifici requisiti di onorabilità, professionalità, incompatibilità ed indipendenza per coloro che assumono cariche sociali, ed in particolare il divieto di ricoprire l'incarico di presidente dell'organo di amministrazione per:

1) coloro che hanno incarichi di governo nazionale, di giunta e consiglio regionale, di associazioni di comuni e consorzi intercomunali, e incarichi di giunta e consiglio comunale, circoscrizionale, di quartiere e simili, comunque denominati, purché con popolazione superiore a 15.000 abitanti;

2) i consiglieri di amministrazione e il presidente delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 114 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

3) i parlamentari nazionali ed europei;

4) coloro che ricoprono ruoli di livello nazionale o locale in organi dirigenti di partiti politici;

j) un numero massimo di mandati consecutivi per coloro che ricoprono la carica di componente dell'organo di amministrazione, nonché il divieto per la stessa persona di ricoprire la carica di presidente dell'organo di amministrazione per più di nove anni;

k) il diritto dell'organismo territoriale di controllo, di seguito OTC competente di nominare, qualora l'ente fosse accreditato come CSV, un componente dell'organo di controllo interno del CSV con funzioni di presidente e dei componenti di tale organo di assistere alle riunioni dell'organo di amministrazione del CSV;

l) l'obbligo di redigere e rendere pubblico il bilancio sociale;

m) misure dirette a favorire la trasparenza e la pubblicità dei propri atti.

2. L'organismo nazionale di controllo, di seguito ONC stabilisce il numero di enti accreditabili come CSV nel territorio nazionale, assicurando comunque la presenza di almeno un CSV per ogni regione e provincia autonoma ed evitando sovrapposizione di competenze territoriali tra i CSV da accreditarsi. A tal fine, e fatto salvo quanto previsto dal comma 3, l'ONC accredita:

a) un CSV per ogni città metropolitana e per ogni provincia con territorio interamente montano e confinante con Paesi stranieri ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56;

b) un CSV per ogni milione di abitanti non residenti nell'ambito territoriale delle città metropolitane e delle province di cui alla lettera a).

3. I criteri di cui alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere derogati, con atto motivato dell'ONC, in presenza di specifiche esigenze territoriali del volontariato o di contenimento dei costi. In ogni caso, il numero massimo di CSV accreditabili, in ciascuna regione o provincia autonoma, non può essere superiore a quello dei CSV istituiti alla data di entrata in vigore del presente decreto sulla base della previgente normativa.

4. L'accREDITAMENTO è revocabile nei casi previsti dal presente decreto.»

Nota all'art. 19:

- Si riporta il testo degli artt. 71, commi 2 e 3, 81 e 89, comma 17 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (si vedano le note all'art. 1, commi 1, 2, 3 e 4):

«Art. 71.

Locali utilizzati

Omissis.

2. Lo Stato, le Regioni e Province autonome e gli Enti locali possono concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli enti del Terzo settore, ad eccezione delle imprese

sociali, per lo svolgimento delle loro attività istituzionali. La cessione in comodato ha una durata massima di trent'anni, nel corso dei quali l'ente concessionario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile.

3. I beni culturali immobili di proprietà dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, per l'uso dei quali attualmente non è corrisposto alcun canone e che richiedono interventi di restauro, possono essere dati in concessione a enti del terzo settore, che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k), o z) con pagamento di un canone agevolato, determinato dalle amministrazioni interessate, ai fini della riqualificazione e riconversione dei medesimi beni tramite interventi di recupero, restauro, ristrutturazione a spese del concessionario, anche con l'introduzione di nuove destinazioni d'uso finalizzate allo svolgimento delle attività indicate, ferme restando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. La concessione d'uso è finalizzata alla realizzazione di un progetto di gestione del bene che ne assicuri la corretta conservazione, nonché l'apertura alla pubblica fruizione e la migliore valorizzazione. Dal canone di concessione vengono detratte le spese sostenute dal concessionario per gli interventi indicati nel primo periodo entro il limite massimo del canone stesso. L'individuazione del concessionario avviene mediante le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Le concessioni di cui al presente comma sono assegnate per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e comunque non eccedente i 50 anni.

Omissis.

Art. 81. Social Bonus

1. È istituito un credito d'imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli enti del Terzo settore, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati ai suddetti enti del Terzo settore e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di cui all'art. 5 con modalità non commerciali. Per le suddette erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 83 né le agevolazioni fiscali previste a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge.

2. Il credito d'imposta spettante ai sensi del comma 1 è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d'impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

3. Per i soggetti titolari di reddito d'impresa, ferma restando la ripartizione in tre quote annuali di pari importo, il credito d'imposta di cui ai commi 1 e 2 è utilizzabile tramite compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

4. Al credito d'imposta di cui al presente articolo non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

5. I soggetti beneficiari delle erogazioni liberali di cui al comma 1 del presente articolo effettuate per la realizzazione di interventi di manutenzione, protezione e restauro dei beni stessi, comunicano trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ammontare delle erogazioni liberali ricevute nel trimestre di riferimento; provvedono altresì a dare pubblica comunicazione di tale ammontare, nonché della destinazione e dell'utilizzo delle erogazioni stesse, tramite il proprio sito web istituzionale, nell'ambito di una pagina dedicata e facilmente individuabile, e in un apposito portale, gestito dal medesimo Ministero, in cui ai soggetti destinatari delle erogazioni liberali sono associate tutte le informazioni relative allo stato di conservazione del bene, gli interventi di ristrutturazione o riqualificazione eventualmente in atto, i fondi pubblici assegnati per l'anno in corso, l'ente responsabile del bene, nonché le informazioni relative alla fruizione, per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 5.

6. Sono fatte salve le disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

7. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono individuate le modalità di attuazione delle agevolazioni previste dal presente articolo, comprese le procedure per l'approvazione dei progetti di recupero finanziabili.

Art. 89. Coordinamento normativo

Omissis.

17. In attuazione dell'articolo 115 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, le regioni, gli enti locali e gli altri enti pubblici possono attivare forme speciali di partenariato con enti del Terzo settore che svolgono le attività indicate all'articolo 5, comma 1, lettere f), i), k) o z), individuati attraverso le procedure semplificate di cui all'articolo 151, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, dirette alla prestazione di attività di valorizzazione di beni culturali immobili di appartenenza pubblica.

Omissis.».

CRISTINA CLEMENTI - *Direttore responsabile*

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza
